



**Daniele Arru**

(professore associato di Storia delle istituzioni ecclesiastiche nell'Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società)

**Extravagantes Iohannis XXII.  
Note ricostruttive nel settimo centenario \***

*The Extravagantes of John XXII.  
Reconstructive notes in the seventh centenary \**

**ABSTRACT:** Il saggio approfondisce la conoscenza della collezione di decretali denominata *Extravagantes Iohannis XXII*, inserita nel *Corpus iuris canonici*, in occasione del settimo centenario della sua compilazione. I profili giuridici, formali e sostanziali, della raccolta non possono essere correttamente intesi senza un previo inquadramento del contesto storico in cui essa si colloca. Vengono quindi esaminati la figura e l'opera di Giovanni XXII, il pontefice autore delle decretali in questione, e il ruolo di Zenzelino dei Cassani, artefice della raccolta. Si passa poi allo studio ravvicinato delle *Extravagantes*, con riferimento alla genesi formativa e ai caratteri formali di collezione cronologica e privata, con indizi di una sua possibile rilevanza pubblicistica. Viene quindi considerata la circolazione manoscritta della collezione in epoca medievale e l'attività editoriale che inizia a manifestarsi con l'avvento della stampa. Si prendono ancora in esame le decretali raccolte nella collezione e si tenta di inquadrarne i contenuti in chiave sistematica. Il complesso delle acquisizioni fatte consente infine di trarre delle conclusioni generali sull'intera materia affrontata.

**ABSTRACT:** This essay deepens the understanding of the collection of decrees called *Extravagantes Iohannis XXII*, included in the *Corpus Iuris Canonici*, on the occasion of the seventh centenary of its compilation. The legal, formal and substantial profiles of the collection cannot be correctly understood without a prior framing of the historical context in which it is situated. The figure and work of John XXII, the pope who authored the decretals in question, and the role of Zenzelino dei Cassani, the compiler of the collection, are therefore examined. We then move on to a close study of the *Extravagantes Iohannis XXII*, with reference to the formative genre and the formal characteristics of chronological and private collection, with hints of its possible public relevance. The

---

\* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper



manuscript circulation of the collection in the medieval period is therefore considered, along with the editorial activities that begin to manifest with the advent of printing. The decrees collected in the collection are still being examined, and an attempt is made to frame their contents in a systematic key. The collection of acquisitions made finally allows us to draw general conclusions on the entire subject addressed.

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. Giovanni XXII giurista e legislatore - 3. L'opera di Zenzelino dei Cassani - 4. Le *Extravagantes Iohannis XXII* - 5. Circolazione manoscritta e attività editoriale - 6. Esame delle decretali - 7. Considerazioni conclusive.

## 1 - Premessa

La ricorrenza settecentenaria delle *Extravagantes Iohannis XXII* - la raccolta di decretali pontificie completata in Avignone nel 1325, destinata a confluire più tardi nel *Corpus iuris canonici* - offre l'occasione non solo per una rivisitazione generale della vicenda storica in cui esse si collocano ma anche per una migliore comprensione del loro significato giuridico, nel contesto evolutivo delle fonti canonistiche.

Comunque se ne consideri la forma e il contenuto, le *Extravagantes Iohannis XXII* segnano un passaggio importante nel percorso storico del diritto canonico. Attestano la conclusione della parabola storica delle compilazioni pontificie "autentiche", svoltasi lungo tutto il sec. XIII, e l'avvio di un'epoca nuova, nella quale la raccolta di fonti canoniche torna a essere opera di privati, in funzione, essenzialmente, dell'impiego nelle scuole e nei tribunali. Com'era stato ancora fino all'inizio del Duecento.

Col sec. XIV si assiste al declino, per un insieme di ragioni che rimandano alla complessità del quadro politico generale, dell'idea di una compilazione generale e sistematica delle fonti canoniche, funzionale al loro riordino organico. Quella che aveva portato, nel secolo precedente, alla promozione del *Liber Extra* e, poi, del *Liber Sextus*: testi normativi che sarebbe riduttivo qualificare come "collezioni" o "raccolte". In essi, l'intero materiale canonico viene ripreso e ridistribuito secondo un criterio sistematico fondato sulla materia di volta in volta considerata, così che la sua disciplina risulti unitariamente rifusa e razionalmente ordinata. Il criterio della pentapartizione per materia (riassunta nel verso mnemonico *iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen*, di origine scolastica,



destinato a impiego duraturo) favorisce l'individuazione delle norme e - radicandosi nell'utilizzo pratico - finisce per orientare le scelte dello stesso legislatore canonico.

La stagione delle grandi raccolte sistematiche pontificie "autentiche" - apertasi con la Compilazione di Innocenzo III (1210), affermatasi pienamente col *Liber Extra* di Gregorio IX (1234) e pervenuta al punto più alto con il Sesto di Bonifacio VIII (1298) - giunge al suo compimento con le Clementine di Clemente V (1314), ripubblicate da Giovanni XXII nel 1317<sup>1</sup>.

È agevole notare la perfetta corrispondenza temporale di tale stagione (durata un secolo intero) con l'epoca storica della "potenza teocratica del papato"<sup>2</sup>.

Avviata già con Gregorio VII alla fine del secolo XI e poi svoltasi lungo i secoli XII e XIII sul fondamento di una vasta elaborazione dottrinale, tutta una costruzione politico-religiosa imperniata sul ruolo apicale del romano pontefice viene a cadere proprio nel momento in cui ha raggiunto il culmine delle sue aspirazioni, sotto Bonifacio VIII (1294-1303).

Il trasferimento della Santa Sede in terra di Francia registra quasi plasticamente i nuovi assetti dei rapporti fra potere politico e potere religioso che vengono a formarsi in Europa.

Il Papato non gode più di quella sovranità temporale e di quel prestigio politico-religioso che gli derivavano dalla residenza romana. Esso è ora sottoposto a una sorta di "protettorato" da parte del Regno di Francia. Ma è pure sottratto al continuo e pesante condizionamento dell'Impero, dal quale appariva problematico, in passato, affrancarsi pienamente.

In questo inedito contesto generale si colloca, perciò, la vicenda delle fonti canonistiche, dopo il crollo del disegno teocratico bonifaciano.

---

<sup>1</sup> Per un inquadramento introduttivo alla storia delle fonti canonistiche cfr. **B.E. FERME**, *Introduzione alla storia del diritto canonico*, I, *Il diritto antico fino al Decretum di Graziano*, Mursia, Roma, 1998; **L. MUSSELLI**, *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiastiche*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2007; **C. FANTAPPIÈ**, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011; **P. ERDÖ**, *Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1999; **ID.**, *Storia delle fonti del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008.

<sup>2</sup> L'efficace espressione si riscontra in **P.G. CARON**, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa*, vol. I, *Chiesa e Stato dall'avvento del cristianesimo agli inizi della monarchia assoluta*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 47 ss.



Nella sua nuova residenza provenzale - a Carpentras dapprima, poi stabilmente ad Avignone - il Papato riprende la prassi, consolidatasi nel secolo precedente, di pubblicare una compilazione generale, autentica e "ufficiale" di leggi canoniche. Ciò avviene con l'emanazione delle Costituzioni Clementine, già citate: detta raccolta riprende i caratteri propri delle due precedenti collezioni pontificie, tranne uno: quello della "esclusività".

Le Clementine, cioè, non pretendono di sostituirsi alle decretali e costituzioni canoniche emanate successivamente al *Liber Sextus* che non siano incluse nella raccolta<sup>3</sup>. È il riverbero diretto della nuova condizione in cui si trova il Papato: non tutti gli atti pontifici emanati posteriormente al 1298 è conveniente inserire nella nuova raccolta, per motivi di opportunità politica (il riferimento è, *in primis*, alla bolla *Unam Sanctam*, del 1302)<sup>4</sup>.

Si avverte, in altre parole, che mancano i presupposti per l'emanazione di una raccolta sistematica di norme in cui sia rifusa la nuova produzione normativa *nella sua integralità*.

Questa presa di coscienza, legata all'inedita collocazione del Papato, è destinata a riflettersi nella successiva attività legislativa dei pontefici avignonesi.

Emblematica di questo nuovo scenario storico è la vicenda di Giovanni XXII: questi dà avvio al suo lungo pontificato (1316-1334) - ancora temporalmente vicino a quello bonifaciano - proprio con la pubblicazione di una raccolta organica di leggi pontificie e conciliari, come anticipato: le Costituzioni Clementine. La sua successiva produzione normativa, straordinariamente ricca e variegata - indotta, anzitutto, dalla necessità di strutturare dalle fondamenta il Papato avignonese - rende, perciò, più che plausibile l'ipotesi della pubblicazione di una nuova raccolta di decretali pontificie, considerato l'ampio disegno ordinatore che guida il papa.

A questo momento storico inedito ma carico di fervore creativo è legata la vicenda della collezione di decretali che la tradizione canonistica

---

<sup>3</sup> Sul valore dell'*esclusività*, in rapporto alle collezioni "ufficiali" "canoniche" sia consentito il rinvio a D. ARRU, *Note marginali nell'ottavo centenario della compilazione innocentiana*, in *Il diritto ecclesiastico*, nn. 3-4, 2010, pp. 727-737.

<sup>4</sup> Per un'accurata rivisitazione, in chiave storico-giuridica, cfr. E. CONTE, *La bolla Unam sanctam e i fondamenti del potere papale fra diritto e teologia*, in *Mélanges de l'école française de Rome, Moyen Age*, 113, 2001, pp. 663-684.



ha trasmesso sotto il nome di *Extravagantes Iohannis XXII*, completata giusto sette secoli orsono.

Cercheremo di ricostruire i dati salienti di questa raccolta, i suoi presupposti, la sua struttura, i suoi contenuti e la sua natura giuridica.

Una sola cosa dev'essere anticipata a questo proposito, in quanto serve a spiegare *il nome* con cui essa ci è pervenuta: a differenza delle Clementine, questa non è una raccolta pontificia ufficiale "autentica" ma, pur presentando dei profili di valore pubblicistico, rimane, essenzialmente, una collezione "privata"<sup>5</sup>.

Comunemente nota, nel Medioevo, col nome (impiegato, peraltro, promiscuamente con altri) di *Constitutiones Iohannis XXII*, questa raccolta è giunta fino a noi sotto la denominazione di *Extravagantes Iohannis XXII*, assunta nel secolo XVI, quando fu incorporata nel *Corpus iuris canonici*, e rimasta definitiva<sup>6</sup>.

Il termine "extravagantes", già noto in passato al mondo del diritto e riferito a fonti normative rimaste escluse da raccolte più ampie, ha un riscontro durevole nella storia delle fonti canoniche<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Giova, a questo proposito, ricordare la tradizionale distinzione canonistica fra *collezioni private* (ossia prodotte da privati e non approvate dall'autorità ecclesiastica) e *collezioni autentiche* (ossia compilate o almeno approvate dall'autorità ecclesiastica). Le collezioni autentiche vanno, a loro volta, suddistinte in: a) *collezioni promulgate* (tutti i testi diventano leggi proprie dell'autorità promulgante); b) *collezioni dichiarate autentiche* (il legislatore dichiara autentiche le norme di una collezione preesistente, senza mutarne il valore giuridico); c) *collezioni con dichiarazione di testo ufficiale* (il legislatore si limita ad attestare l'integrità e la genuinità del testo-base). Sul punto, cfr. **B.E. FERME**, *Introduzione*, cit., p. 28 s.

<sup>6</sup> Per un primo inquadramento istituzionale delle *Extravagantes Iohannis XXII*, cfr. i classici **F.X. WERNZ**, *Ius decretalium*, Tomus I, altera editio emendata et aucta, Ex Typografia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Romae, 1905, pp. 363-364; **A.M. STICKLER**, *Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae*, I, *Historia fontium*, apud Custodiam Librariam Pontif. Athenaei Salesiani, 1950, pp. 268-272; **W. M. PLOCHL**, *Storia del diritto canonico*, II, *Il diritto canonico nella civiltà occidentale 1055-1517*, traduzione italiana a cura di P. GIANI, Massimo, Milano, 1963, pp. 463-464; **J. GAUDEMUS**, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1998, pp. 457-458; **R. SABANES I FERNANDEZ**, *Decretales Extravagantes de Juan XXII*, in *Diccionario general de derecho canonico*, vol. II, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 926-929.

<sup>7</sup> **P. TORQUEBIAU**, **G. MOLLAT**, *Corpus Juris Canonici*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. IV, Letouzey et Ané, Paris, 1949, cc. 610-644 (con specifico riferimento alle *Extravagantes*, cfr. ivi, cc. 640-643); **A. BERTOLA**, *Corpus iuris canonici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. IV, Utet, Torino, 1957, pp. 869-871.



Esso era stato impiegato per la prima volta nella seconda metà del secolo XII, quando - affermatosi ormai il *Decretum* di Graziano come fonte canonistica primaria - si volevano indicare altre fonti "quae extra *Decretum vagabantur*". Dalla fine del secolo, poi, il nuovo materiale canonico nel frattempo prodotto, accresciutosi rapidamente, dava nuovo impulso a questo termine, impiegato ben presto per indicare globalmente l'intera produzione di decretali posteriore al *Decretum Gratiani*<sup>8</sup>.

Il primo tentativo di dare a queste *extravagantes* un assetto ordinato e unitario è quello fatto dal canonista Bernardo Balbi da Pavia, che intitola la sua collezione *Breviarium extravagantium* (circa 1191): è la prima delle *Quinque compilationes antiquae*, che preparano il terreno alla grande raccolta di Gregorio IX, non a caso denominata *Liber Extravagantium*<sup>9</sup>.

Con tale raccolta il termine *extravagantes* acquista carattere "ufficiale".

Il suo impiego persiste anche con riferimento alle decretali prodotte dopo la pubblicazione del *Liber Extra*, fra il 1234 e il 1298, fino al *Liber Sextus*, considerato anch'esso opera di riordino di *extravagantes*.

Possiamo perciò dire, veramente, che, all'epoca a cui risale la raccolta delle decretali di Giovanni XXII, questo termine ha ormai consolidato il suo valore semantico<sup>10</sup>.

Come anticipato, il nome di *Extravagantes Iohannis XXII* indica una collezione di venti decretali emanate da papa Giovanni XXII fra gli anni 1316 e 1324.

---

<sup>8</sup> Cfr. A. BERTOLA, voce *Corpus iuris canonici*, cit., p. 870.

<sup>9</sup> Sul *Breviarium extravagantium*, cfr. L. MUSSELLI, *Storia del diritto canonico*, cit. p. 47; sul *Liber Extra*, cfr. W. M. PLOCHL, *Storia del diritto canonico*, cit. pp. 456-459, nonché P. ERDÖ, *Storia delle fonti*, cit., p. 120-123.

<sup>10</sup> Il significato preciso dell'espressione viene così indicato da A.M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini*, cit., 268: "Terminus 'Extravagantium' relative accipendum est. Primitus designat omnes textus extra *Decretum Gratiani* vagantes; deinde textus, praesertim decretales RR. Pontificum, extra collectionem authenticam omnium *Extravagantium* (sensu primo) i. e. extra *Decretales Gregorii IX* vagantes. Quae, uti patet, sequenti compilatione *Libro Sexto Bonifatii VIII*, aut extravagari aut valere cessarunt. Post *Librum VI* pars aliqua novarum *Extravagantium* in *Clementinis* est collecta; sed aliae extravagari pergebant, quibus novae rursus decretales accedebant. Quia harum omnium nova collectio authentica non est facta, "Extravagantes" sensu definitivo vocandae sunt".



Ad Avignone, il 24 aprile 1325, il canonista Zenzelino dei Cassani completa le glosse a queste decretali, riunendo tutto il materiale in una collezione organizzata secondo un criterio cronologico.

La collezione sarà successivamente inserita nel *Corpus iuris canonici* e individuata col nome di *Extravagantes Iohannis XXII* fino ai giorni nostri<sup>11</sup>.

Considerato il successivo svolgimento storico delle fonti canoniche, essa costituisce l'ultima raccolta medievale di decretali pontificie che, attraverso un itinerario complesso, giunge sostanzialmente fino all'età contemporanea<sup>12</sup>.

In questo, principalmente, risiede l'importanza delle *Extravagantes Iohannis XXII*: di segnare l'epilogo di una lunga stagione storica indicata come "l'età classica del diritto canonico".

## 2 - Giovanni XXII giurista e legislatore

Come già il nome avverte, la formazione e i contenuti della Collezione di decretali pontificie di cui ci occupiamo sono strettamente legati alla

---

<sup>11</sup> Alla conoscenza di queste fonti hanno portato un contributo fondamentale gli studi di Jacqueline Tarrant-Brown. Iniziati con la dissertazione *A study and critical edition of the Extravagantes Iohannis XXII*, Toronto, 1976, essi hanno condotto più tardi alla pubblicazione dell'edizione critica moderna della collezione giovanna: cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII* (MIC, B 6), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1983 (il saggio contenuto alle pagg. 1-26 ricostruisce la storia di questa *collectio*). Da ricordare pure l'ampio studio sulle *extravagantes communes* condotto dalla stessa Autrice nei manoscritti: cfr. J. BROWN, *The Extravagantes communes and Its Medieval Predecessors*, in *A Distinct Voice. Medieval Studies in Honor of Leonard E. Boyle*, O. P., Edited by J. BROWN and W.P. STONEMAN, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1997, pp. 373-436.

<sup>12</sup> Sulle successive vicende delle fonti *extravagantes* nel diritto canonico, fino alla prima età moderna, cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità giuridica della Chiesa. Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424-1485): la stampa, le decisiones, le extravagantes e la disciplina amministrativa*, Istituto Storico Germanico di Roma, Roma, 2018. Secondo J. A. BRUNDAGE, *Medieval Canon Law*, Longman, London and New York, 1995, p. 56, "This collection represented the final academic harvest of new law from papal decretals, which had been the main source of canonical innovation since Gratian's time. By 1325 decretal letters had ceased to be the principal vehicles for legal innovation in the Western church".



vicenda storica di papa Giovanni XXII, di cui è necessario ripercorre le fasi più salienti<sup>13</sup>.

Jacques Duèse<sup>14</sup> - questo il suo nome secolare - nasce a Cahors, nella regione di Quercy, in Occitania, intorno al 1244, da una famiglia molto abbiente della borghesia cittadina.

La sua formazione è principalmente giuridica, acquisita successivamente a Cahors, Montpellier, Orléans, dove consegue il titolo di dottore "in utroque iure"; studia, forse, anche teologia a Parigi, ma senza giungere alla licenza. Docente rinomato di diritto civile, è attestata con certezza la sua attività di insegnamento a Tolosa<sup>15</sup>.

Quanto alla sua carriera ecclesiastica, il Duèse ottiene benefici nella sua regione di origine e in un ambito più vasto: arciprete di Cahors, canonico di St Front di Périgueux, arciprete di Sarlat, decano di Le Puy, infine vescovo di Fréjus (1300-1310).

Familiare del re di Napoli Carlo II d'Angiò ancor prima del 1298, viene da lui nominato cancelliere del Regno di Sicilia nel 1308. Assiste con i suoi consigli il figlio del sovrano, Luigi d'Angiò, arcivescovo di Tolosa, che poi si affretterà a canonizzare (1317), poco dopo l'ascesa al soglio pontificio.

Jacques Duèse rimane probabilmente, ancora per qualche tempo, al servizio di Roberto d'Angiò, succeduto al padre il 5 maggio 1309, ma

---

<sup>13</sup> A parte gli interessanti riferimenti contenuti in G.B. PICOTTI, *Giovanni XXII papa*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. XVII, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Roma, 1933, pp. 255-256, per un ampio e aggiornato inquadramento biografico cfr. C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, pp. 512-522. Pressoché identico ID., voce *Giovanni XXII papa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 55, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, pp. 611-621. Nelle citazioni che seguono, si farà sempre riferimento alla prima delle due voci. Su molteplici aspetti della vicenda storica di questo pontefice, cfr. CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO-ACADEMIA TUDERTINA, *Giovanni XXII. Cultura e politica di un papa avignonese*, Atti del LVI Convegno storico internazionale, Todi, 13-15 ottobre 2019, CISAM, Spoleto, 2020. Importanti contributi si riscontrano anche nei volumi (recanti atti di due convegni svoltisi nel 2012 in Francia e in Germania), *Jean XXII et le Midi*, Editions Privat, Toulouse, 2012; *Papst Johannes XXII. Konzepte und Verfahren sein Pontifikats*, a cura di M. ROHDE e H.-J. SCHMIDT, De Gruyter, Berlin, 2014.

<sup>14</sup> Nella lingua del Midi (Francia meridionale), Jacme Duesa. In Italia anche noto, specie nella letteratura polemica, come Iacopo di Caorsa, con riferimento alla sua città di origine.

<sup>15</sup> C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., p. 512; cfr. anche F. TREGGIARI, *Giovanni XXII e il diritto*, in CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO-ACADEMIA TUDERTINA, *Giovanni XXII*, cit., p. 65.



il 18 maggio 1310, papa Clemente V lo trasferisce alla sede vescovile di Avignone, città nella quale si sarebbe stabilita la Corte pontificia.

Il papa gli affida delicate missioni, confacenti alle sue vaste competenze giuridiche, nel processo di Bonifacio VIII, o, in seguito, al Concilio di Vienne (1311).

Nel dicembre 1312 è creato cardinale del titolo di San Vitale, mentre nell'aprile 1313 diviene cardinale-vescovo di Porto.

Dopo una lunga vacanza della sede papale, seguita alla morte di Clemente V (1314), il card. Duèse è eletto papa, nel conclave tenutosi a Lione, il 7 agosto 1316, all'età di settantadue anni. Assume il nome di Giovanni XXII ed è incoronato il successivo 5 settembre. Nonostante l'età non più giovane dell'eletto, il suo pontificato si protrae per diciotto anni, fino alla morte, avvenuta in Avignone il 4 dicembre 1334. Viene sepolto nella cattedrale avignonesa di Notre-Dame-des-Doms<sup>16</sup>.

Si suole generalmente rimarcare, del papa Giovanni XXII, la solida formazione e l'estesa competenza nel campo del diritto<sup>17</sup>.

Per quanto riguarda gli aspetti del pontificato giovanneo che presentano una più stretta attinenza con tale ambito, occorre brevemente richiamare alcuni dati e fatti.

A un avvio difficile del suo pontificato, segue una piena presa di controllo del suo ufficio da parte di Giovanni XXII.

Già vescovo di Avignone, egli decide di stabilire definitivamente in questa città la Sede papale<sup>18</sup>. Può dirsi, in certo senso, che egli è il vero

---

<sup>16</sup> C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., p. 521.

<sup>17</sup> Al riguardo, è stato recentemente affermato: "La statura del giurista Giovanni XXII può essere misurata in tre ambiti: legislativo (la produzione normativa e la raccolta delle sue Extravagantes), giurisdizionale (il suo contributo alla regolamentazione del massimo tribunale della Chiesa cristiana) e dottrinale (il suo intervento nella controversia sulla povertà minoritica)". Così F. TREGGIARI, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 64. Che la formazione giuridica fosse propria di vari papi avignonesi (Clemente V, Giovanni XXII, Clemente VI, Innocenzo VI, Gregorio XI) era stato notato a suo tempo da P. OURLIAC-H. GILLES, *La période post-classique (1378-1500). Les sources*, in *Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident*, diretta da G. Le Bras, tome XIII, Cujas, Paris, 1971, p. 87.

<sup>18</sup> Va ricordato che il suo predecessore, Clemente V, dopo aver risieduto per quattro anni a Poitiers, nel 1313 aveva trasferito la Corte papale ad Avignone, città appartenente ai D'Angiò re di Napoli ma aveva preferito stabilire la residenza propria e quella della Curia a Carpentras (in italiano: Carpentrato o Carpentrasso), nel Contado Venassino, feudo papale. La signoria feudale offriva al papa una maggiore garanzia d'indipendenza nell'esercizio del suo ufficio. Giovanni XXII, appena eletto, stabilì anche la residenza papale in Avignone, città di cui era stato vescovo. Più tardi, Clemente VI



fondatore del “Papato avignonese”<sup>19</sup>. Tenuto conto, oltretutto, che, nel corso del suo pontificato, egli costituisce dal nulla una struttura organizzativa del governo centrale della Chiesa efficiente e funzionale, destinata a durare (se si considerano anche le vicende del Grande Scisma d’Occidente) per un intero secolo<sup>20</sup>.

Fondamentale, sotto questo profilo, è il suo intervento sul piano amministrativo e finanziario. Giovanni XXII, attraverso un’accurata gestione dei benefici ecclesiastici e un efficiente sistema fiscale, riesce a fare affluire in Avignone ingenti ricchezze. A tutte le collazioni e riserve di benefici corrisponde una tassazione articolata e fruttuosa: servizi, annate, vacanze, decime, sussidi, diritti di spoglio<sup>21</sup>.

Un altro aspetto emblematico della gestione papale è quello del ridimensionamento delle diocesi troppo estese poste nelle vicinanze della Sede avignonese: è il caso della diocesi di Tolosa e di altre, situate nello stesso quadrante geografico. Secondo una politica che si sviluppa anche in Aragona e in Italia<sup>22</sup>.

Agendo su questo duplice piano (benefici; circoscrizioni), la collazione dei benefici maggiori viene progressivamente accentrata in capo alla Santa Sede<sup>23</sup>.

---

avrebbe acquistato Avignone dalla regina Giovanna I di Napoli per ottantamila fiorini (12 giugno 1348).

<sup>19</sup> Già vescovo di Frejús dal 1300, Jacques Duèse viene nominato vescovo di Avignone da Clemente V il 18 marzo 1310; creato poi cardinale del titolo di San Vitale il 23 dicembre 1312, rinuncia alla sede vescovile avignonese, alla quale viene chiamato suo nipote Jacques de Via (20 febbraio 1313), più tardi cardinale. Cardinale-vescovo di Porto e Santa Rufina (prima del 22 maggio 1313), Jacques Duèse è eletto papa il 7 agosto 1316, riprendendo poco dopo la carica di vescovo di Avignone, rimasta vacante per l’immatura scomparsa di Jacques de Via (13 giugno 1317). Oltre a Giovanni XXII anche i suoi successori Clemente VI, Innocenzo VI e Urbano V furono vescovi di Avignone; l’effettivo governo del vescovato era assicurato da vicari generali che l’amministravano in nome dei pontefici. Solo nel 1475 - dopo, perciò, l’epoca della residenza papale - la sede di Avignone viene elevata ad Arcidiocesi metropolitana.

<sup>20</sup> Per una recente rivisitazione complessiva, cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Giovanni XXII e il papato avignonese*, in CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO-ACADEMIA TUDERTINA, *Giovanni XXII*, cit., pp. 1-17.

<sup>21</sup> Così C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., p. 513.

<sup>22</sup> Cfr. C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., loc. cit. Emblematico, in Spagna, il caso di Saragozza. Di questa “politica” delle circoscrizioni ecclesiastiche rimane traccia, come vedremo, anche nelle *Extravagantes Iohannis XXII*. Cfr. infra, §. 6.

<sup>23</sup> Cfr. C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., loc. cit. Su questa materia, cfr. ora A. LE ROUX, *Politique fiscale et bénéficiale du pape Jean XXII*, in CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO-ACADEMIA TUDERTINA, *Giovanni XXII*, cit., pp. 151-182. Fra i



L'attività legislativa di Giovanni XXII è assai rilevante. Come si è notato, essa ha inizio già all'avvio del suo pontificato, con la nuova promulgazione delle *Costituzioni Clementine*, decretali del suo predecessore Clemente V, emesse quasi interamente in occasione del Concilio di Vienne (1311-1312). Ufficialmente promulgate da quel pontefice in un concistoro tenuto a Monteaux, vicino a Carpentras, il 21 marzo 1314, le Clementine vengono inviate alle Università di Orléans e di Parigi. La morte di Clemente V, sopravvenuta di lì a poco (20 aprile 1314), suscita qualche dubbio sul valore giuridico della compilazione. Il nuovo pontefice, Giovanni XXII, dissipa ogni perplessità emanando, il 25 ottobre 1317, la bolla *Quoniam nulla* con cui rinnova la promulgazione della compilazione<sup>24</sup>, che invia alle Università di Bologna e di Parigi<sup>25</sup>.

Da parte sua, il papa occitano emana un gran numero di decretali e atti normativi destinati a confluire in due raccolte, unite più tardi al

---

molti studi del passato concernenti questa materia, ricordiamo **G. MOLLAT**, *La collation des bénéfices ecclésiastiques sous les papes d'Avignon* (1305-1378), de Boccard, Paris, 1921; **L. CAILLET**, *La papauté d'Avignon et l'Eglise de France. La politique bénéficiale du pape Jean XXII en France, 1316-1334*, Presses Universitaires de France, Paris, 1975; **B. GUILLEMAIN**, *La politique bénéficiale du pape Benoit XII (1334-1342)*, Champion, Paris, 1952; nonché, con diversa prospettiva d'indagine, **D. WILLIMAN**, *The Right of Spoil of the Pope of Avignon, 1316-1415*, The American Philosophical Society, Philadelphia (USA), 1988.

<sup>24</sup> **W. M. PLOCHL**, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 462, afferma che Giovanni XXII "fece approntare una nuova revisione della raccolta clementina", mentre **J. GAUDEMEL**, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1998, p. 456 s., precisa che durante "la preparazione dell'edizione sono state apportate ai canoni del Concilio di Vienne importanti modifiche, spesso di difficile valutazione". Rileva, ulteriormente, **A. MEYER**, *The Late Middle Ages: Sources*, in *The Cambridge History of Medieval Canon Law*, edited by Anders Winroth and John C. Wei, Cambridge University Press, Cambridge, 2022, p. 128, che Giovanni XXII non solo sostituì la lettera di promulgazione di Clemente V con un proprio atto promulgativo, "but he also introduced editorial changes to the text". Come ricorda **L. MUSSELLI**, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 52, le Clementine contengono, oltre alle decretali di Clemente V, quelle di papi precedenti (Urbano IV e Bonifacio VIII) e alcuni canoni del Concilio di Vienne.

<sup>25</sup> **J. GAUDEMEL**, *Les sources du droit canonique. VIII-XX siècle*, Cerf, Paris, 1993, p. 129.



*Corpus iuris canonici* sotto il nome di *Extravagantes Iohannis XXII*, e di *Extravagantes Communes*<sup>26</sup>.

Un avvenimento di grande rilievo del pontificato di Giovanni XXII è l'emanazione della Costituzione apostolica *Ratio iuris* (16 dicembre 1331) con cui viene creato, riordinando le preesistenti strutture giudiziarie pontificie, il Tribunale della Rota Romana, destinato ad assumere per molti secoli, fino al presente, il ruolo di massimo organo giudiziario della Chiesa romana<sup>27</sup>.

Il lungo pontificato giovanneo è contrassegnato soprattutto da tre grandi controversie: la questione della povertà, che vede il confronto fra il papa e gli Spirituali Francescani; quella sul rapporto con l'Impero, che oppone Giovanni XXII a Ludovico il Bavaro, e, negli ultimi anni, quella sulla visione beatifica, che coinvolge l'intera cristianità del tempo.

Attraverso la lunga controversia sulla povertà evangelica, Giovanni XXII mira a riportare il francescanesimo, in tutte le sue diverse componenti, sotto il pieno controllo dell'autorità papale<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Accanto alle 20 decretali delle *Extravagantes Iohannis XXII*, ben 32 sono contenute nelle *Extravagantes communes* (meglio: 29, al netto di tre decretali inserite pure nella prima raccolta), su un totale di 74 decretali, nella seconda edizione del 1503 del *Corpus*.

Cfr. P. TORQUEIAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., c. 642.

<sup>27</sup> In proposito, per un inquadramento storico-giuridico, cfr. N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, 4<sup>a</sup> ed. aggiornata e accresciuta, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, pp. 226-242; C. LEFEBVRE, *Rote Romaine (Tribunal de la Sainte)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. VII, Letouzay et Ané, Paris, 1965, c. 742 ss.; P. MONETA, *Rota Romana (tribunale della)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 137-151 (specie pp. 137-140 per le notizie storiche). Sulla fase di avvio e sulla prima produzione giurisprudenziale, cfr. A. SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Giuffrè, Milano, 2001.

<sup>28</sup> Sul tema della povertà minoritica si è formata, lungo il tempo, un'imponente bibliografia. Ci limitiamo qui a ricordare, senz'alcuna pretesa di completezza, alcuni fra i contributi meno risalenti; in particolare, cfr. G. TABACCO, *Il papato avignonese nella crisi del francescanesimo*, in *Rivista Storica Italiana*, 101, 1989, pp. 317-357; R. LAMBERTINI- A. TABARRONI, *Dopo Francesco: l'eredità difficile*, EGA, Torino, 1989; A. TABARRONI, *Paupertas Christi et Apostolorum. L'ideale francescano in discussione (1322-1324)*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma, 1990; R. LAMBERTINI, *Apologia e crescita dell'eredità francescana (1225-1279)*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma, 1990; ID., *Usus and usura: Poverty and usury in the Franciscans' responses to Quia vir reprobus*, in *Franciscan Studies*, 54, 1994, pp. 185-210; ID., *La povertà pensata. Evoluzione storica dell'identità minoritica da Bonaventura a Ockham*, Mucchi, Modena, 2000; M. D. LAMBERT, *Povertà francescana. La dottrina dell'assoluta povertà di Cristo e degli Apostoli nell'Ordine Francescano*, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 1995; D. BURR, *Olivii e la povertà francescana. Le origini delle controversie sull'usus*



Anche nel fondamentale ambito dei rapporti fra Papato e Impero, Giovanni XXII assume, fin dall'ascesa al pontificato, un ruolo attivo: la lunga tenzone che Ludovico il Bavaro, aspirante alla corona imperiale, oppone a Giovanni XXII, si conclude, in sostanza con la piena riaffermazione delle prerogative papali<sup>29</sup>.

Le vicende che si dipanano in questi anni rendono problematico il ricorso a schemi teocratici nei rapporti con l'Impero, ma è certo che, in Avignone, il papa è in grado di conservare la propria autorità, al riparo da ogni condizionamento dell'autorità imperiale.

Sul piano dottrinale, occorre notare che proprio ad Avignone si assiste ad una nuova fioritura di trattati politici d'ispirazione teocratica: la *Summa de ecclesiastica potestate* di Agostino Trionfo, il *De planctu Ecclesiae* di Alvaro Pelagio, il *De potestate Ecclesiae* di Alessandro di Sant'Elpidio, generale degli Agostiniani: queste opere dedicate al papa rammentano il primato del potere spirituale su quello temporale, entrambi concentrati nelle sole mani del pontefice, e la loro estensione universale<sup>30</sup>.

A una prospettiva di segno teocratico viene da alcuni ricondotta anche l'altra grande disputa dottrinale, riaperta per iniziativa dello stesso Giovanni XXII, sulla *visio beatifica*<sup>31</sup>. Sembra, infatti, che la tesi pontificia

---

pauper, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 1992; **F. ACCROCCA**, *Ancora sul caso del papa eretico: Giovanni XXII e la questione della povertà. A proposito del MS XXI del convento di Capestrano*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, 32, 1994, pp. 329-341; **G. TODESCHINI**, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Il Mulino, Bologna, 2003; **P. NOLD**, *Pope John XXII and his Franciscan Cardinal Bertrand de la Tour and the Apostolic Poverty Controversy*, OUP, Oxford, 2003; **A. BARTOCCI**, *Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei Frati Minori e la scienza giuridica nell'età avignonese (1309-1376)*, Jovene, Napoli, 2009; per un riesame della teoria francescana della povertà e delle sue implicazioni, cfr. **J. ROBINSON**, *William of Ockham's Early Theory of Property Rights in Context*, Brill, Leiden-Boston, 2012, pp. 175-225; nonché **ID.**, *Innocent IV, John XXII, and the Michaelists on Corporate Poverty*, in *Poverty and Prosperity in the Middle Ages and Renaissance*, ed. by A. SCOTT-C. KOSSO, Brepols, Turnhout, 2012, pp. 197-224. Una più recente rivisitazione in **F. ACCROCCA**, "Bonum est obedientia maximum". *Giovanni XXII e gli Spirituali francescani (1317-1318)*, in **CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO-ACCADEMIA TUDERTINA**, *Giovanni XXII*, cit., pp. 207-237, opera cui si rinvia anche per gli ampi riferimenti bibliografici aggiornati.

<sup>29</sup> L'intera vicenda è ripercorsa in **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., specie pp. 517-518.

<sup>30</sup> Così **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., p. 518.

<sup>31</sup> Richiami generali in **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., p. 518 ss.; approfondimenti sull'interessante questione in **ID.**, "Nec sancti", "nec prelatus sine plebe".



della *visione differita*, onde le anime dei giusti vedono l'essenza beatifica di Dio non dopo la morte ma solo alla fine dei tempi, derivi da una cristologia e da un'ecclesiologia teocratiche: il Figlio, incarnandosi, acquista nella sua umanità un potere di giurisdizione sugli uomini che conserva fino al giorno del giudizio, e solo allora lo rimetterà al Padre. Di conseguenza, finché il genere umano non sarà giunto alla fine dei tempi, Cristo regnerà su di esso nella sua umanità, così come il suo vicario terrestre. Prende corpo il concetto teologico della sovranità esercitata dall'umanità di Cristo nel suo vicario: il Cristo incarnato esercita il suo *"dominium"* non solo sui beni materiali ma anche su quelli spirituali fino al giorno del giudizio<sup>32</sup>.

\*\*\*\*\*

Volendo riportare a sintesi il complesso delle vicende del lungo pontificato di Giovanni XXII - dall'azione legislativa e di governo fino alle grandi dispute teologiche del suo tempo - si può senz'altro affermare che si assiste, con esso, a una ripresa d'autorità del papato romano, già gravemente scossa dalla crisi che aveva portato al trasferimento della Santa Sede in terra francese. Giunto al pontificato in età avanzata, ma forte di una lunga esperienza diplomatica, politica e pastorale, Giovanni XXII mostra fin dal principio un'energia e una lucidità che gli consentono di riassumere il controllo di una Chiesa disorientata e divisa e di riaffermare con fermezza la totalità delle prerogative papali.

---

*Jean XXII et saint Bernard, enjeux eschatologiques*, in CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO-ACADEMIA TUDERTINA, *Giovanni XXII*, cit., pp. 397-422. Ivi, l'A. collega le posizioni assunte da Giovanni XXII in tema di visione beatifica all'influenza esercitata su di lui dai sermoni di Bernardo da Chiaravalle. Sul punto, ampi riferimenti bibliografici.

<sup>32</sup> Sul punto, cfr. C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., p. 519.



### 3 - L'opera di Zenzelino dei Cassani

In tutta la vicenda delle *Extravagantes Iohannis XXII*, un ruolo centrale è tenuto dal canonista provenzale Zenzelino dei Cassani<sup>33</sup>. Sulla sua vicenda personale disponiamo di scarne e incerte notizie<sup>34</sup>.

Luogo e data di nascita ci sono ignoti: nacque, comunque, prima del 1300, forse nella Francia meridionale, forse nella diocesi di Béziers. Alcuni hanno ipotizzato che egli appartenesse alla città di Cassagnes.

Laureato *in utroque iure*, predilige fin dal principio il diritto canonico, rispetto al civile.

Insegna legge a Montpellier; ivi è nominato assessore o consulente legale dei consoli di quella città. La sua funzione è turbata da un incidente occorsogli nel 1317 col luogotenente del siniscalco di Beaucaire, rappresentante del re di Francia: di conseguenza, egli avrebbe preferito, secondo una versione dei fatti, abbandonare Montpellier<sup>35</sup>. In realtà, a un più attento esame dei documenti, risulta che il Cassani continuò a risiedere in quella città almeno fino al 1322<sup>36</sup>.

Trasferitosi ad Avignone nel 1323, egli entra ben presto nella famiglia del card. Arnaud de Via, nipote (in quanto figlio della sorella) del papa Giovanni XXII.

Il primo incarico che gli viene assegnato nella Curia Romana è quello di esecutore di lettere papali, più spesso rescritti in materia beneficiale; dal 1325 e per circa dieci anni, nei documenti egli risulta

---

<sup>33</sup> È questa la versione italiana del nome francese Gancelin de Cassagnes. Va notato che la stessa versione francese del nome è giunta a noi in plurime varianti. Cfr., in proposito, J. TARRANT, *The life and the works of Jesselin de Cassagnes* in *Bulletin of Medieval Canon Law*, 1979, pp. 37-64, in particolare p. 37; l'A precisa di aver preferito usare la variante Jesselin de Cassagnes per la sua eufonia (rispetto ad altre forme), per la sua ricorrenza nei manoscritti del sec. XIV e per la sua adozione da parte di Paul Fournier, suo biografo. La variante Zenzelino, affermatasi in Italia, deriva dalla sigla abbreviata *Zen.* o *Zenz.* che accompagna le glosse del Cassani unite alle *Extravagantes Iohannis XXII*, inserite nel *Corpus iuris canonici*. Così P. TORQUEIAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., c. 641.

<sup>34</sup> Su di lui, cfr. P. FOURNIER, *Jesselin de Cassagnes, canoniste*, in *Histoire littéraire de la France*, XXXV, Paris, 1921, pp. 348-361; G. P. BOGNETTI, *Zenzelino dei Cassani* in *Encyclopédia Italiana*, vol. XXXV, Istituto per l'Encyclopédia Italiana, Roma, 1937, p. 925.

<sup>35</sup> Così G.P. BOGNETTI, *Zenzelino dei Cassani*, cit., loc. cit.

<sup>36</sup> Lo precisa J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 39.



occupato in tale ruolo<sup>37</sup>. È possibile che in questo periodo abbia ripreso in Avignone l'insegnamento canonistico<sup>38</sup>.

A Zenzelino dei Cassani, come decretalista, sono dovute tre grandi opere: l'*Apparatus* al *Liber Sextus*, alle *Clementinae* e alle *Extravagantes*.

L'*Apparato al Sesto* fu completato dal Cassani fra il 1317 e il 1323, dopo che Arnaud de Via, dedicatario dell'opera, divenne cardinale e prima del completamento dell'*Apparato* alle *Clementine*, dove tale opera è citata. Appare realistica l'ipotesi, formulata in passato, che l'*Apparato al Sesto* raccolga le *lecturae* di questo testo svolte dal Cassani a Montpellier. L'opera non è mai stata pubblicata per intero; in generale, la sua influenza non sembra sia stata raffrontabile a quella che ebbero invece gli altri due lavori. Ebbe, comunque, una certa notorietà nell'inoltrato Medio Evo<sup>39</sup>.

Quanto, poi, all'*Apparato alle Clementine*, è datato 7 settembre 1323. Finché il Cassani rimase a Montpellier (ossia fino al 1322) e vi era docente prima di trasferirsi ad Avignone, è molto probabile che anche questo lavoro servisse per le *lecturae* agli studenti e fosse discretamente conosciuto e citato nell'inoltrato Medioevo. Soprattutto, Zenzelino dei Cassani era uno dei tre canonisti (insieme a Guglielmo di Monte Lauduno e Paolo de Liazariis) i cui apparati erano comunemente usati a integrazione della *Glossa ordinaria* alle *Clementine* di Giovanni d'Andrea. Alcuni scrittori utilizzarono l'apparato del Cassani come fonte per le loro collezioni o estratti di glosse alle *Clementine*<sup>40</sup>.

In ultimo, l'*Apparato alle Extravagantes Iohannis XXII*, il quale porta la data del 24 aprile 1325.

Zenzelino dei Cassani era in Avignone quando scrisse il suo terzo commentario; si è pensato in passato che egli fosse docente in quella

---

<sup>37</sup> J. TARRANT, *The life and the works*, cit., pp. 37-40. Cenni in G. P. BOGNETTI, *Zenzelino dei Cassani*, cit., p. 925.

<sup>38</sup> In questo senso G.P. BOGNETTI, *Zenzelino dei Cassani*, cit., loc. cit.; in termini dubitativi J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 56 s.

<sup>39</sup> Cfr. J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 48-50.

<sup>40</sup> Cfr. J. TARRANT, *The life and the works*, cit., pp. 50-52.



città<sup>41</sup> e che l'Apparato fosse destinato all'uso degli studenti ma su questi punti non vi è certezza<sup>42</sup>.

Questo lavoro è l'unico del Cassani a essere stato pubblicato per intero ma le edizioni contengono interpolazioni ed errori così gravi da costituire spesso più un ostacolo che un aiuto alla comprensione delle idee di Zenzelino<sup>43</sup>.

\*\*\*\*\*

Cappellano del card. de Via, poi cappellano papale, Zenzelino dei Cassani nel 1326 è nominato uditore del Tribunale rotale.

Tale nomina introduce la questione - fondamentale dal nostro angolo visuale - del rapporto realmente esistente fra Giovanni XXII e il Cassani. Appare improbabile - com'è stato giustamente osservato - che il papa avesse fatto una nomina così importante senza aver previamente vagliato le competenze canonistiche del candidato; si può anzi ritenere che egli conoscesse i commentari del Cassani e che avesse mostrato interesse verso il suo apparato di glosse alle decretali da lui emanate: in ogni caso, detta nomina è indice di apprezzamento per l'opera del canonista provenzale, da parte di Giovanni XXII<sup>44</sup>.

Alla compilazione delle opere canonistiche di Zenzelino dei Cassani appare strettamente legata la vicenda delle *Extravagantes Iohannis XXII*.

Alle opinioni espresse dall'autore nel suo *Apparatus* alle Costituzioni di Giovanni XXII, furono mosse obiezioni e critiche, sia fra i sostenitori del papa che fra i suoi avversari<sup>45</sup>.

All'origine delle critiche vi era la tendenza del Cassani a spingere le cose senza riguardi, talvolta anche provocatoriamente<sup>46</sup>.

---

<sup>41</sup> Va ricordato che l'Università di Avignone era stata fondata da Bonifacio VIII nel 1303 e aveva raggiunto la sua massima importanza storica nel periodo della residenza avignonese dei papi e negli anni dello Scisma d'Occidente.

<sup>42</sup> Cfr. J. TARRANT, *The life and the works*, cit., pp. 56-57.

<sup>43</sup> In questo senso, cfr. J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 57.

<sup>44</sup> In questo senso, cfr. J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 44.

<sup>45</sup> Così J. TARRANT, *The life and the works*, cit., loc. cit.

<sup>46</sup> In questo senso, cfr. J. TARRANT, *The life and the works*, cit., loc. cit. Già in precedenza, in relazione alle vicende occorsegli a Montpellier nel 1318, il Cassani aveva dato prova di essere un uomo schietto, forse un provocatore (così J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 38).



In particolare, furono criticate le sue dichiarazioni sui poteri del papato.

Il tema dei poteri papali è ricorrente nell'*Apparatus* del Cassani alle *Extravagantes Iohannis XXII*: su di esso egli indugia con una certa enfasi, per argomentarne la vastità. Il canonista provenzale diviene ben presto noto come fautore convinto delle più estese prerogative papali.

La sua dichiarazione più controversa sul papato era posta nella glossa alla citata decretale *Cum inter nonnullos* (1323)<sup>47</sup>, con riferimento alla parola *declaramus*, dove un'espressione riguardante il papa, riportata come “*dominum Deum nostrum papam*”, sembrava evocare una sorta di divinizzazione del pontefice<sup>48</sup>.

Nella sua glossa, il Cassani afferma che il papa potrebbe formulare un nuovo articolo di fede, nel senso che potrebbe richiedere ai fedeli di credere qualcosa che essi, in precedenza, non erano richiesti di credere: come esempio, cita la decretale di Alessandro III *Cum Christus*, con cui il papa proibiva a chiunque di negare l'umanità di Cristo; prima dell'uscita di quella decretale, argomenta il Cassani, era forse permesso dire che Cristo non era entrambe le cose, vero Dio e vero uomo: il principio e l'esempio erano ripresi dagli scritti di un antico canonista, Alano Anglico, citato, peraltro, indirettamente e senza le precisazioni e i richiami che questi aveva avuto cura di fare<sup>49</sup>. Tale riferimento poté apparire, perciò, come forzato, tanto che - forse dietro pressione della Curia, se non dello stesso Giovanni XXII - esso fu, successivamente, cambiato. Nella nuova versione della glossa, il Cassani spiegava che il potere del papa di dichiarare un nuovo articolo di fede non significa che il papa potrebbe aggiungere alla fede o sottrarre a essa qualcosa, ma

---

<sup>47</sup> Va ricordato che, con questa decretale, Giovanni XXII prendeva ufficialmente posizione sulla spinosa questione della povertà di Cristo e degli Apostoli, su cui ardeva da tempo un'infuocata polemica che coinvolse ampiamente l'Ordine francescano e produsse anche rilevanti ripercussioni nei rapporti con l'Impero. In proposito, cfr. C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., p. 516 s. Sul punto dovremo tornare *infra*, § 6.

<sup>48</sup> Sul punto, J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 44. La questione ebbe, all'epoca, una certa risonanza. Cfr. l'accurato esame di F. GILLMANN, “*Dominus Deus noster papa*”?, in *Archiv fur Katholisches Kirchenrecht*, 95 (1915), pp. 266-282. Il concetto della divinizzazione del papa non è sconosciuto alla letteratura teocratica del tempo. Ricorda F. RUFFINI, *Relazioni fra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, il Mulino, Bologna, 1975 (ristampa), p. 115, che, nel sistema papale, il pontefice è “divinizzato” e, ai tempi di Dante, il principale esponente della corrente teocratica, Egidio Colonna, non esita ad affermare: “*Papa quodammodo Deus est*”.

<sup>49</sup> Così J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 45.



soltanto che, dal momento della dichiarazione papale, i fedeli dovranno credere a qualcosa che in precedenza nessun preceitto della Chiesa aveva chiesto loro di credere<sup>50</sup>.

Sappiamo che la glossa revisionata alla decretale *Cum inter nonnullos* (1323) fu approvata da Giovanni XXII<sup>51</sup>. Va notato che alla fine di tale glossa (sia nella versione originale sia in quella revisionata dell'apparato) Zenzelino dei Cassani presta un giuramento di fedeltà alla Chiesa e al papa. Una versione leggermente più lunga di questo giuramento appare di nuovo alla fine della ventesima glossa, quella alla *Quia quorundam mentes* (1324), ma da nessun'altra parte<sup>52</sup>.

Si tratta, come vedremo più avanti, di due decretali papali della massima delicatezza perché, nel contesto dell'aspra polemica sul pauperismo francescano, involgono la cruciale questione dei poteri del pontefice in materia.

In questo passaggio emerge l'intervento diretto del papa sull'opera del Cassani: l'approvazione della glossa revisionata e poi l'inserimento della nuova decretale *Quia quorundam mentes* con la relativa glossa (seguita, anch'essa, da un rinnovato giuramento di fedeltà dell'autore) sembrano attestare un chiaro interessamento di Giovanni XXII verso tale opera e verso il suo avanzamento.

Tale interessamento - in una fase in cui la vertenza con l'Ordine francescano non accenna ad attenuarsi - registra un ulteriore passaggio.

Il 18 marzo 1327 il papa concede a Zenzelino dei Cassani il pieno perdono per ogni "colpa, pena, disgrazia o infamia di fatto o di diritto" che potesse risultare dalla versione originaria del suo *Apparatus*<sup>53</sup>.

Neppure la revisione della glossa vale a sopire la polemica degli avversari di Giovanni XXII, che, attaccando il decretalista provenzale, mirano a colpire il pontefice.

Un anno dopo la concessione del perdono al Cassani, Michele da Cesena, già Ministro Generale dell'Ordine Francescano, poi deposto da Giovanni XXII nel contesto della veemente polemica pauperistica,

---

<sup>50</sup> In questi precisi termini, cfr. J. TARRANT, *The life and the works*, cit., loc. cit.

<sup>51</sup> Così J. TARRANT, *The life and the works*, cit., loc. cit. Tale circostanza prova un coinvolgimento diretto del papa nell'opera di Cassani e, perciò, nella formazione della Collezione.

<sup>52</sup> Cfr. J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., p. 25.

<sup>53</sup> Così J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 45. L'atto di perdono riporta entrambe le versioni della glossa di Zenzelino.



denuncia gli apparati di Zenzelino dei Cassani alle *Clementine* e alle *Extravagantes Iohannis XXII*, come contenenti affermazioni ereticali.

Tre punti, in particolare, vengono tacciati di eresia: 1. il Cassani suggerisce che il papa potrebbe fare nuovi articoli di fede contrari a quelli stabiliti; 2. il medesimo Cassani sostiene che prima della promulgazione della decretale *Cum Christus* era forse permesso dire che Cristo era non vero Dio e, insieme, vero uomo; 3. ancora il Cassani dichiara eretico asserire che la decretale *Exiit qui seminat* di Niccolò III aveva definito l'assoluta povertà di Cristo e degli Apostoli<sup>54</sup>.

Alla luce di tali critiche, Michele da Cesena nota che l'Apparato del Cassani è stato rilasciato ai pubblici cartolai (e viene, così, diffuso), mentre Giovanni XXII, anziché procedere contro il suo autore, lo riempie di onori. Michele da Cesena lamenta pure che lo scritto di Bonagrazia da Bergamo, già procuratore dell'Ordine francescano, che documentava gli errori di Zenzelino dei Cassani, non abbia ricevuto la giusta attenzione da parte della Curia. Ciò che dimostrerebbe una sostanziale tolleranza delle posizioni espresse dallo stesso Cassani<sup>55</sup>.

Da quanto detto si evince che l'opera di Zenzelino dei Cassani è al centro di una polemica assai vivace nella Chiesa, nei primi anni del papato avignonese. Le pesanti accuse a lui rivolte e le modifiche dei suoi scritti, impostegli a un certo momento, aiutano a capire come la sua opera si sia arrestata nel 1324 e non sia potuta giungere a un esito più avanzato, come l'emanazione di un'ampia collezione autentica delle decretali di Giovanni XXII.

Le severe censure di cui il Cassani è fatto segno non possono che riflettersi sul suo *cursus honorum*. Secondo un orientamento storiografico meno recente, l'intera vicenda gli avrebbe precluso l'accesso a cariche più alte di quelle da lui ricoperte e l'elevazione all'episcopato<sup>56</sup>. Un indirizzo più vicino ai nostri giorni, ipotizza, sulla base di un rigoroso riscontro documentale, che possa essere stato lo stesso Cassani a declinare nuovi e più alti uffici, per l'inferma salute o l'età avanzata<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Era questo, come osserva J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 45 s., il motivo attuale che aveva provocato l'intervento di Michele da Cesena.

<sup>55</sup> In questi precisi termini, cfr. J. TARRANT, *The life and the works*, cit., loc. cit. Al culmine della polemica pauperistica, Michele da Cesena viene scomunicato da Giovanni XXII.

<sup>56</sup> In questo senso, cfr. G. P. BOGNETTI, *Zenzelino dei Cassani*, cit., p. 925.

<sup>57</sup> In questo senso, cfr. J. TARRANT, *The life and the works*, cit., p. 46.



Che, comunque, egli non avesse perduto la fiducia del papa, ancora negli ultimi anni, appare dimostrato sia dalla conservazione degli uffici già ricoperti presso la Curia, sia dall'ottenimento di due privilegi, da parte di Giovanni XXII, nel novembre 1333: l'indulgenza plenaria alla morte e il permesso di fare testamento<sup>58</sup>.

Zenzelino dei Cassani muore circa un anno dopo, ad Avignone, verso la fine del 1334<sup>59</sup>.

## 4 - Le Extravagantes Iohannis XXII

Alle origini della raccolta nota col nome di *Extravagantes Iohannis XXII* sta, come presupposto primo, la nuova promulgazione, a opera di Giovanni XXII, delle *Constitutiones Clementinae* (bolla *Quoniam nulla* 25 ottobre 1317) avvenuta agli inizi del suo pontificato, per un'esigenza di chiarezza intorno all'effettiva vigenza di quelle Costituzioni<sup>60</sup>.

Tale atto è accompagnato e seguito dall'emissione di alcune importanti decretali di Giovanni XXII.

Appare interessante notare che tre di esse - *Suscepti regiminis* (25 ottobre 1317); *Sedes apostolica* (30 ottobre 1317) ed *Execrabilis* (19 novembre 1317) - sostanzialmente simultanee e di contenuto omogeneo, versando tutte in materia beneficiaria, vengono raccolte e glossate da un noto decretalista, il provenzale Guglielmo di Monte Lauduno, professore di diritto canonico nell'Università di Tolosa<sup>61</sup>. Detta raccolta glossata sembra riscuotere favore, data la circolazione e la notorietà che registra<sup>62</sup>.

---

<sup>58</sup> Riferimenti, al riguardo, in J. TARRANT, *The life and the works*, cit., loc. cit.

<sup>59</sup> Va rilevata la coincidenza temporale della morte di Zenzelino dei Cassani con quella di Giovanni XXII. La fase più importante della sua vicenda personale si compie per intero sotto il pontificato giovanneo.

<sup>60</sup> Su questa vicenda, cfr. *retro*, § 2.

<sup>61</sup> Su Guglielmo di Monte Lauduno (Guilelmus de Monte Lauduno; Guillaume de Montlauzun), benedettino (m. 1343), cfr. P. FOURNIER, *Guillaume de Montlauzun*, in *Histoire littéraire de la France*, XXXV, Imprimerie Nationale, Paris, 1921, pp. 467-503; G. ERMINI, *Guglielmo da Montlauzun*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. XVIII, Istituto per l'Enciclopedia italiana, Roma, 1933, p. 225; G. MOLLAT, *Guillaume de Montlauzun*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. V, Letouzey et Ané, Paris, 1953, cc. 1078-1079.

<sup>62</sup> Riferimenti a questa raccolta glossata in P. TORQUEBIAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., cc. 640-641. Cfr. inoltre J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 2.



Anche dopo lo spostamento della Sede papale ad Avignone è sentita l'esigenza e l'utilità delle raccolte normative e delle relative interpretazioni dottrinali, in vista della corretta applicazione delle disposizioni di nuova emanazione.

È in questo contesto che va situata la vicenda della collezione nota sotto il nome di *Extravagantes Iohannis XXII*.

Nei manoscritti, detta collezione è usualmente chiamata *"Constitutiones Iohannis XXII"*, un nome anche dato alla *"Clementinæ Appendix"* e alle *"Costitutiones Clementinæ"*<sup>63</sup>. La denominazione di *Extravagantes Iohannis XXII* è più tarda, affermandosi solo nel sec. XVI<sup>64</sup>.

Sulle origini della collezione e sulla sua vicenda storica appare indispensabile soffermarsi con attenzione. Occorre infatti capire come e quando essa sia nata e quale sia stata la sua esatta natura giuridica nel momento in cui veniva formata.

Detta questione è strettamente legata alle vicende dell'*Apparato di glosse* alle venti decretali giovanee elaborato da Zenzelino dei Cassani.

Dai manoscritti di quel lavoro risulta che esso è completato in data 24 aprile 1325<sup>65</sup>.

Sappiamo che, a quel momento, Zenzelino dei Cassani aveva già scritto altri due commentari: uno al *Liber Sextus* (databile fra il 1317 e il 1323) e un altro alle *Clementinæ* (datato 7 settembre 1323); ossia alle due ultime collezioni ufficiali e autentiche di decretali pontificie<sup>66</sup>.

Poiché il commentario alle *Extravagantes* può essere datato con certezza, si potrebbe pensare che la data 24 aprile 1325 sia individuabile come *terminus ad quem* per le stesse *Extravagantes Iohannis XXII*<sup>67</sup>.

Si osserva, peraltro, nella lettura dell'Apparato, l'incertezza del Cassani sui termini esatti impiegati nei testi normativi glossati. Da ciò si evince che egli non dispone della versione ufficiale delle decretali considerate; deducendosi, ulteriormente, che il glossatore non aveva accesso ai registri papali né gli venivano fornite copie ufficiali degli atti

---

<sup>63</sup> Cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., loc. cit.

<sup>64</sup> Cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., loc. cit. Sul punto, cfr. A. MEYER, *The late Middle Ages : Sources*, cit., p. 129 s.

<sup>65</sup> J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 22. Ivi, nota 1, si precisa che Zenzelino revisionò parte del suo lavoro. La data del 24 aprile 1325 è riportata nei manoscritti di entrambe le versioni, originale e revisionata. La maggior parte del lavoro, includente la clausola di data, non è stata influenzata dalla revisione.

<sup>66</sup> Sul punto, cfr. *retro*, § 3.

<sup>67</sup> Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 22.



in esame<sup>68</sup>. Non assolveva, perciò, un compito ufficialmente assegnatogli dall'autorità papale.

Ci si chiede quando la collezione sia stata realizzata. Poiché è raro trovare nei manoscritti l'Apparato di Zenzelino senza la collezione, sembra realistico supporre che questa sia stata compilata abbastanza presto, dopo il completamento dell'Apparato stesso. Di conseguenza, potrebbe essere stato lo stesso Zenzelino a riunire le venti decretali in una collezione<sup>69</sup>.

Gli elementi emersi consentono di ipotizzare una nuova teoria circa le origini delle *Extravagantes Iohannis XXII*: quella secondo cui Zenzelino dei Cassani fu probabilmente il compilatore della collezione e compì tale opera da solo, senza autorizzazione o sostegno papale<sup>70</sup>. Laddove, in passato si era pensato che nella realizzazione di tale collezione avesse potuto svolgere un ruolo attivo (magari commissionandola) lo stesso pontefice avignonese<sup>71</sup>.

Quest'ultima supposizione era basata sull'affermazione fatta dal Cassani nella prefazione al suo Apparato, secondo cui Giovanni XXII aveva promulgato diverse costituzioni di nuova emanazione e che queste richiedevano di essere glossate<sup>72</sup>.

Viene, invece, ritenuto altamente improbabile, alla luce delle più approfondite ricerche, che quel papa possa aver promulgato questa collezione senza che sopravviva alcuna traccia di una sua bolla promulgativa: né nei registri delle lettere di Giovanni XXII né nei manoscritti della collezione se ne trova riscontro<sup>73</sup>.

L'osservazione incomprensibile di Zenzelino potrebbe essere interpretata in due modi: a) forse si riferiva non a una promulgazione collettiva di queste venti decretali ma meramente al metodo ordinario di

---

<sup>68</sup> Lo rileva, sulla base di un accurato esame dei testi, J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 22 s. La circostanza non deve sorprendere: la stessa A., infatti, precisa, in altro luogo (*ivi*, p. 6), che i compilatori dei secc. XIV e XV lavorarono da collezioni già esistenti, piuttosto che prendere i loro testi da fonti ufficiali.

<sup>69</sup> È questa l'autorevole ipotesi ricostruttiva di J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 23.

<sup>70</sup> In questo senso, cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., loc. cit.

<sup>71</sup> Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 23, riferendosi alla ricostruzione di P. FOURNIER, *Jesselin de Cassagnes, canoniste*, cit., p. 355.

<sup>72</sup> J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 23.

<sup>73</sup> J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 23 s.



emanazione<sup>74</sup>; b) forse si riferiva alla pubblicazione di una piccola collezione di quattro costituzioni (*Quia nonnumquam, Ad conditorem canonum, Cum inter nonnullos, Quia quorundam mentes*) che Giovanni XXII, il 26 novembre 1324, aveva inviato alle Università, ordinando che fossero lette “*sicut ceteras decretales in scholis*”<sup>75</sup>. Precedenti di questo tipo di piccola collezione possono essere visti in quelle emanate da Innocenzo IV e Niccolò III, nel XIII secolo. Sebbene fosse una piccola collezione e non esclusiva, non può esservi alcun dubbio che la collezione del 1324 abbia carattere ufficiale. Infatti, essa è la sola collezione mai promulgata di *extravagantes* tardo-medievali<sup>76</sup>.

Tutte e quattro le costituzioni citate sono incluse nelle *Extravagantes Iohannis XXII*. Prese come gruppo, comprendono circa la metà di quella raccolta. Zenzelino potrebbe aver alluso alla loro promulgazione da parte di Giovanni XXII per enfatizzare l'importanza del suo *Apparatus*<sup>77</sup>.

A questo proposito, è utile ricordare che - tolte le Costituzioni Clementine, che erano state redatte sotto la supervisione di Clemente V e di Giovanni XXII - quello della *Piccola collezione* del 1324 è il solo esempio di coinvolgimento papale nella compilazione di una nuova collezione di decretali papali, dopo la pubblicazione del *Liber Sextus*.

Si è notato che la collezione, nonostante il carattere ufficiale, ebbe una modesta influenza<sup>78</sup>, come dimostra la sostanziale assenza di manoscritti circolanti<sup>79</sup>. Decisamente più ampia, invece, fu quella delle

---

<sup>74</sup> In sostanza: l'espressione ‘promulgazione di costituzioni di nuova emanazione’ equivarrebbe a ‘promulgazione di nuove costituzioni’.

<sup>75</sup> Cfr. J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 18. Un riferimento in A. MEYER, *The Late Middle Ages : Sources*, cit., p. 129.

<sup>76</sup> Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 19. Sulle raccolte ufficiali di Innocenzo IV e Niccolò III cfr. W. M. PLOCHL, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 459: destinate a essere incorporate nel *Liber Extra*, furono inizialmente collocate in appendice ad esso. Un accenno anche in C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 122 s.

<sup>77</sup> Così, ancora, J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 24.

<sup>78</sup> Così, ancora, J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., loc. cit. Il concetto è ripreso da A. MEYER, *The Late Middle Ages: Sources*, cit., p. 129.

<sup>79</sup> Così, ancora, J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 19. J. Tarrant conosce un solo manoscritto contenente una copia di esso, aggiungendo che è possibile che siano state fatte altre copie, non sopravvissute



*Extravagantes Iohannis XXII*, che includevano queste quattro decretali, nonostante il loro carattere non-ufficiale<sup>80</sup>.

\*\*\*\*\*

Dalla conformazione interna dell'*Apparatus* zenzeliniano è comunque possibile stabilire il periodo in cui il decretalista provenzale iniziò a lavorare al suo progetto.

La prima decretale glossata era quasi certamente la *Execrabilis* (1317), poiché il Cassani rimanda il lettore a quella glossa nel corso del commento di ognuna delle altre diciannove decretali. Così egli può avere iniziato non prima del novembre 1317. Si osserva, anzi, che la data di inizio può essere ulteriormente focalizzata: attraverso un confronto incrociato fra le citazioni delle diverse decretali, è ragionevole concludere che Cassani non può avere iniziato a scrivere prima della fine dell'anno 1322. Manca, invece, di riscontri decisivi l'ulteriore illazione che egli non abbia iniziato prima di essersi trasferito ad Avignone e di aver completato il suo commento alle Costituzioni Clementine (7 settembre 1323)<sup>81</sup>.

Da una serie di ulteriori riscontri incrociati sui testi è altresì possibile dedurre che l'*Apparatus* era sostanzialmente completo fin dal novembre 1324<sup>82</sup>.

Come più volte ricordato, la data che Zenzelino dei Cassani indica per la completa stesura del medesimo *Apparatus* è quella del 24 aprile 1325<sup>83</sup>.

A questo proposito, è stato ipotizzato che, nella fase della sua revisione, egli decidesse di cogliere l'occasione per aggiungervi il testo delle decretali. Aumentando, così, l'utilità del suo lavoro fra i canonisti<sup>84</sup>.

La deduzione della mera "aggiunta" del testo delle decretali all'*Apparatus*, posteriore alla conclusione e revisione di questo, appare poco convincente: l'*Apparatus*, infatti, è costituito da un insieme organico

---

<sup>80</sup> Così, ancora, J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., loc. cit. La circostanza non deve, d'altronde, sorprendere: era la raccolta "commentata" delle decretali a suscitare il prevalente interesse.

<sup>81</sup> Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 25.

<sup>82</sup> Lo afferma esplicitamente J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 24 s., deducendo la datazione da una serie di riferimenti interni ai contenuti dell'*Apparatus*.

<sup>83</sup> Cfr. *retro*, § 1.

<sup>84</sup> J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 25 s.



e sistematico di glosse che in tanto può esistere in quanto si appoggi a un complesso di disposizioni normative. Oltre tutto, quello del Cassani costituisce la *Glossa Ordinaria* (la più importante e completa, cioè) alle Decretali di Giovanni XXII. Appare, perciò, ragionevole affermare che la data di formazione della collezione delle *Extravagantes Iohannis XXII* sia quella stessa di completamento dell'Apparato delle glosse, senza che occorra pensare a una data posteriore<sup>85</sup>.

In altre parole, la conclusione dell'Apparato, avvenuta nel 1325, può essere considerata quale termine *ad quem* per la datazione della collezione<sup>86</sup>.

\*\*\*\*\*

Dal punto di vista generale, è utile rilevare che le *Extravagantes Iohannis XXII* raccolgono decretali (venti in tutto, come più volte notato) emanate da un solo pontefice (Giovanni XXII) e ordinate secondo un ordine cronologico.

Siamo, cioè, di fronte a uno schema redazionale già conosciuto in precedenza nelle collezioni canoniche e ricorrente negli anni di cui parliamo: in gran parte di esse - è stato notato - nessun tentativo viene fatto per organizzare il materiale per soggetto. Generalmente, le *extravagantes* sono raggruppate in riferimento al papa che le ha emanate. La dislocazione degli atti, all'interno di questa intestazione, è spesso strettamente cronologica<sup>87</sup>. Anche nel nostro caso, ricorrono i tratti di una

---

<sup>85</sup> J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 26, ipotizza che la collezione daterebbe dal periodo fra il completamento originale dell'*Apparatus* (24 aprile 1325) e il perdono concesso al Cassani da Giovanni XXII (18 marzo 1327).

<sup>86</sup> Così S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 72. Già in precedenza, P. ERDÖ, *Storia della scienza del diritto canonico*, cit., p. 92, aveva notato che l'*apparatus* alle *Extravagantes* era stato composto dal compilatore (Zenzelino dei Cassani) "non dopo la conclusione della redazione della collezione (nella sua forma primitiva), ma parallelamente allo sviluppo della collezione". Questo A. intende per forma primitiva quella del 1325 e per forma definitiva quella pubblicata da Jean Chappuis nel 1501.

<sup>87</sup> Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 15 s.



collezione “primitiva”, ossia “cronologica”<sup>88</sup>, non “sistematica”, per usare una classificazione corrente<sup>89</sup>.

Un elemento, questo, che ha interesse non solo in sé considerato ma anche perché marca una differenza rilevante rispetto alle grandi collezioni ufficiali e autentiche di decretali, fin dalla compilazione di Innocenzo III del 1210: ivi, infatti, il materiale normativo era non solo ridistribuito *ratione materiae* in distinti libri (secondo la consolidata pentapartizione in *iudex*, *iudicium*, *clerus*, *connubia*, *crimina*) ma veniva addirittura rimaneggiato, secondo le necessità, per dare organicità e coerenza alla raccolta.

La dislocazione meramente cronologica del materiale normativo, fa delle nostre *Extravagantes* una semplice collezione “primitiva” e rafforza l’impressione di una raccolta meramente privata, non destinata a una futuribile promulgazione come collezione ufficiale e “autentica”.

## 5 - Circolazione manoscritta e attività editoriale

Le *Extravagantes Iohannis XXII* registrano un’ampia circolazione e diffusione, lungo il tempo. Segno, tra l’altro, dell’intrinseca utilità e validità della collezione.

Con riferimento più generale alle decretali “extravagantes” emanate fra Bonifacio VIII e Sisto IV, si nota che, di solito, circolano in connessione col *Sextus* e con le *Clementinae*, ossia con le ultime collezioni ufficiali autentiche, promulgate dall’autorità papale<sup>90</sup>.

Sulla diffusione delle *extravagantes* incide, talvolta, la loro esegesi: accade, cioè, che decretali glossate dal medesimo canonista vengano raccolte e finiscano per acquistare un carattere unitario, ripreso dalla

---

<sup>88</sup> Alcuni Autori classificano le collezioni canoniche in primitive e sistematiche (cfr. ad esempio, J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., p. 14); altri Autori distinguono fra collezioni cronologiche e sistematiche (cfr., ad esempio, B.E. FERME, *Introduzione*, cit., p. 27 ss.). Sulla distinzione fra collezioni “primitive” e “sistematiche”, un accenno in G. DROSSBACH, *Decretals and Lawmaking*, in *The Cambridge History of Medieval Canon Law*, cit., p. 211 s.

<sup>89</sup> In proposito, cfr. J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., p. 14 ss. Precisa al riguardo l’A., p. 14: “For a collection of that period to be regarded as systematic its compiler had to use two techniques of organization: the individual decretals had to be divided according to topics and the collection as a whole had to be arranged on a topical basis”.

<sup>90</sup> In tema cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., pp. 61-77, con particolare riferimento alla trattazione della *legislazione canonica extravagans*.



successiva produzione manoscritta. Tale sistemazione esprime bene lo stretto legame che questi testi normativi hanno con l'esegesi dottrinale, che ne favorisce la migliore conoscenza e applicazione<sup>91</sup>.

Un raggruppamento di *extravagantes* sorto in relazione a un apparato esegetico è costituito dalle tre decretali - *Suscepti regiminis*, *Sedes apostolica* ed *Execrabilis* - che Giovanni XXII emana a cavallo della promulgazione, nel 1317, della collezione delle *Constitutiones* di Clemente V; decretali poi glossate dal canonista Guglielmo di Monte Lauduno. Diversi manoscritti delle *Clementinae* presentano in appendice queste tre (o soltanto una o due) *extravagantes* di Giovanni XXII, alle quali talvolta si uniscono altre *extravagantes*<sup>92</sup>.

Altri manoscritti riportano la collezione delle *Extravagantes Iohannis XXII* glossate da Zenzelino dei Cassani, incluse le tre già glossate da Guglielmo di Monte Lauduno. A questi testimoni se ne aggiungono altri che riportano soltanto una parte della collezione di Giovanni XXII<sup>93</sup>.

Ci sono poi dei casi di raggruppamenti di decretali che prescindono del tutto da un'attività esegetica: le *Constitutiones Iohannis XXII* e le *Extravagantes Benedicti XII*. I titoli non corrispondono a raccolte definite: il primo compare in manoscritti tanto delle *Extravagantes Iohannis XXII* quanto delle *Constitutiones Clementinae* o più in generale di decretali di Giovanni XXII; il secondo rinvia a un gruppo numericamente variabile di decretali di Benedetto XII<sup>94</sup>.

La composizione di raccolte di decretali con opere esegetiche accluse è un uso ricorrente nella tradizione manoscritta che sembra venir meno con le opere incunabole<sup>95</sup>.

Un interessante recupero di quella tradizione si registra quando, nel 1475, il canonista padovano Giovanni Francesco Pavini<sup>96</sup> allega alla

---

<sup>91</sup> Così S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 62.

<sup>92</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., loc. cit.

<sup>93</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., loc. cit.

<sup>94</sup> Così S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., loc. cit.

<sup>95</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., loc. cit.

<sup>96</sup> Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424-1484), padovano, dottore *in utroque iure* a Padova e in teologia e medicina a Ferrara, insegnò il *Decretum* nell'Ateneo patavino per passare poi all'insegnamento teologico. Canonico del Capitolo cattedrale di Padova e poi vicario generale di quella diocesi, fu chiamato a Roma quale uditore del tribunale della Sacra Rota. Consigliere, studioso e giudice assai apprezzato, fu autore di una rilevante produzione scritta che ne fece uno dei giuristi più noti del secondo Quattrocento. Su di lui, ampi riferimenti biografici in S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., pp. 11-23; M. MELCHIORRE, *Pavini, Giovanni Francesco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 70, Roma 2004, pp. 11-12.



sua opera *Tractatus de visitatione praelatorum*, un'originale collezione di *decretales extravagantes communes cum glossis*, che fa stampare presso la tipografia romana di Georgius Lauer. Viene ripreso, in tal modo, il principio, un tempo dominante, secondo cui la legislazione doveva circolare con la dottrina<sup>97</sup>.

Tra le *extravagantes* raccolte, tre decretali di Giovanni XXII con le glosse, per lo più non siglate, di Gugliemo di Monte Lauduno: le già ricordate *Suscepti regiminis*, *Sedes apostolica* ed *Execrabilis*. Seguono, poi, molte altre decretali, emanate da vari papi; alcune sono di Giovanni XXII: *Ut quos virtutis*; *Cum nonnullae*; *Super gentes et regna*<sup>98</sup>.

Nel suo complesso, quest'opera costituisce l'*editio princeps* delle *Extravagantes communes cum glossis* (1475)<sup>99</sup>.

\*\*\*\*\*

Tre anni più tardi, nel 1478, viene stampato a Roma, presso la tipografia di Johannes Bulle (uno stampatore di Brema), un incunabolo articolato in due parti: le *Clementinae* con l'Apparato di Giovanni d'Andrea, seguite dalle due decretali *Exivi de paradiso* di Clemente V ed *Execrabilis* di Giovanni XXII, dalla collezione delle venti *Extravagantes di Giovanni XXII* con la glossa di Zenzelino dei Cassani e da un gruppo di diciotto *extravagantes* non glossate, di cui sedici sono di Giovanni XXII, una di Benedetto XI, una di Clemente V<sup>100</sup>.

Il dato che ci appare di maggiore interesse è che le venti *extravagantes* di Giovanni XXII glossate da Zenzelino dei Cassani siano mantenute separate dalle sedici non glossate, emanate dallo stesso pontefice. È la prova che la collezione zenzeliniana ha ormai consolidato una sua autonoma configurazione, resistente a ogni ipotesi di accorpamento unitario<sup>101</sup>.

---

italiani, vol. 81, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Roma, 2014, p. 802 (con rinvio a [www.treccani.it](http://www.treccani.it)), nonché ID., *Canonici giuristi a Padova nel Quattrocento. Note su Antonio Capodilista e Giovanni Francesco Pavini*, in *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, (44) 2011, pp. 93-143.

<sup>97</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 65.

<sup>98</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 66 s.

<sup>99</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 61 e p. 65 ss.

<sup>100</sup> Cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 64 e p. 72 s.

<sup>101</sup> Detta scelta, come vedremo più avanti, condizionerà decisivamente le scelte editoriali fatte da Jean Chappuis alcuni lustri più tardi.



Come già anticipato, l'edizione del 1478 è particolarmente importante, perché costituisce la *editio princeps* delle *Extravagantes* di Giovanni XXII. A curarla è ancora Giovanni Francesco Pavini<sup>102</sup>.

Questa edizione, nella quale le *Extravagantes* conservano l'originario ordine cronologico<sup>103</sup>, si apre con il *Praeludium* del Pavini<sup>104</sup> e con le sue *additiones* alle *Extravagantes Iohannis XXII*<sup>105</sup>, che saranno poi riproposte nell'edizione del 1501 ma in forma di *apostillae*<sup>106</sup>.

Va osservato come il Pavini introducesse le proprie *additiones* con un esplicito richiamo alle *extravagantes* di Giovanni XXII che egli aveva posto, nel 1475, al seguito del suo *Tractatus de visitatione praelatorum*: questo riferimento ritorna nell'edizione del *Corpus Iuris Canonici* del 1501 e dimostra che Jean Chappuis utilizzò l'edizione curata dal Pavini.

Il contributo del Pavini alla formazione del *Corpus iuris canonici* risulta quindi decisivo sia rispetto alle *Extravagantes Communes* che alle *Extravagantes Iohannis XXII*<sup>107</sup>.

---

<sup>102</sup> Cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 64 e pp. 72-74, dove l'A. pone in luce l'importanza dell'opera del Pavini nella trasmissione delle *Extravagantes Iohannis XXII* e l'influenza esercitata nei confronti dell'edizione curata più tardi da Jean Chappuis.

<sup>103</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 73: "La versione delle *Extravagantes* di Giovanni XXII curata da Pavini è riprodotta nel MS Vat Lat. 6055 di provenienza francese, completata da Franciscus Florius dopo il 1° settembre 1483. Il manoscritto potrebbe essere successivo all'edizione del 1478. Jacqueline Brown suggerisce di vedere in questo manoscritto la fonte da cui Jean Chappuis avrebbe attinto per la collezione di Giovanni XXII malgrado le *Extravagantes* compaiano in un ordine diverso da quello dell'edizione del 1501".

<sup>104</sup> Cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 61. L'introduzione del Pavini alle *Extravagantes Iohannis XXII* sull'ordinamento della Chiesa appare un denso e articolato saggio sul sistema delle fonti di diritto canonico nel momento di svolta fra medioevo ed età moderna.

<sup>105</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 73.

<sup>106</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., loc. cit.

<sup>107</sup> S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 73 s. Osserva l'A. "Mandando a stampa la parte della legislazione papale che non aveva ancora una collocazione stabile, egli interpretò l'esigenza della Chiesa di avere un corpo normativo dai contorni sempre più definiti. Il *corpus* delle norme esigeva però un complesso di interpretazione dottrinale ovvero una glossa stabilizzata che svolgesse, anche per queste piccole raccolte, il ruolo che la glossa ordinaria svolse poi per il *Corpus Iuris*. La stampa, che affascinava il Pavini, consentì di conseguire entrambi questi risultati". Le sue edizioni costituirono il modello che Chappuis canonizzò qualche anno dopo a Parigi.



Tra l'edizione romana di Pavini e quella parigina di Chappuis, le *Extravagantes Iohannis XXII* saranno stampate ancora a Lione nel 1488 da Johannes Siber e a Venezia nel 1497 da Baptista de Tortis<sup>108</sup>.

\*\*\*\*\*

All'incirca vent'anni dopo l'apparizione dell'*editio princeps* delle *Extravagantes Iohannis XXII* viene commissionata a Jean Chappuis e Vitalis de Thèbes, da parte di due stampatori di Parigi, Ulrich Gering e Berthold Rembolt, un'edizione delle fonti canoniche allora in corso, inclusiva anche delle *Extravagantes Iohannis XXII*.

Chappuis, responsabile dell'edizione del *Decretum*, del *Sextus*, delle *Clementinae* e di due collezioni di *extravagantes*<sup>109</sup>, aveva raccolto vari testi, stampandone separatamente la maggior parte, e poi riunendoli in un unico lavoro, che verrà detto *Corpus iuris canonici*. Questo ebbe una prima edizione, a Parigi, nel 1501 e una seconda edizione, ancora a Parigi, nel 1503<sup>110</sup>.

La sola collezione "nuova" del suo *Corpus* erano le *Extravagantes Communes*<sup>111</sup>.

L'altra collezione di *extravagantes*, le *Extravagantes Iohannis XXII*, era un indiscutibile prodotto del Medioevo<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> Cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 73.

<sup>109</sup> Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 123. Già in precedenza A.M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini*, cit., p. 270.

<sup>110</sup> Dettagliati richiami in P. TORQUEBIAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., cc. 610-644; A. BERTOLA, *Corpus iuris canonici*, cit., pp. 869-871.

<sup>111</sup> Com'è stato notato, nessun testimone costituisce un modello, neppure approssimativo, della collezione delle *Extravagantes Communes* edita nel *Corpus Iuris Canonici* da Jean Chappuis. Così J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., p. 373. Nello stesso senso, cfr. S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 63.

<sup>112</sup> Così J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., p. 21. Come già notato, è da questo momento che la raccolta assume il nome di "Extravagantes Iohannis XXII". In precedenza, la denominazione genericamente usata era "Constitutiones Iohannis XXII".



Si è notato, autorevolmente, che Jean Chappuis<sup>113</sup> è, per certo, il più innovativo degli editori delle *Extravagantes Iohannis XXII*<sup>114</sup>.

Egli rielabora la collezione, ne disattende il criterio cronologico originariamente adottato e distribuisce il materiale normativo secondo il criterio sistematico seguito, in vario modo, nelle altre parti del suo *Corpus*.

Senza dubbio a causa delle piccole dimensioni delle *Extravagantes Iohannis XXII*, Chappuis abbandona l'usuale divisione in libri e colloca le venti decretali sotto quattordici titoli e venti capitoli; tutti i titoli usati erano apparsi nel *Liber Extra*, nel *Sesto* o nelle *Clementine*. Poiché solo tre dei titoli includono più di una decretale, la sua riorganizzazione dell'ordine medievale non comporta un grande miglioramento. Esso, tuttavia, ha stabilito il formato del testo per tutte le edizioni future<sup>115</sup>.

Chappuis, inoltre, sostituisce suoi propri sommari a quelli trovati nei manoscritti della collezione e nell'*editio princeps*. Questi nuovi sommari sono più dettagliati di quelli originari e superano l'incertezza causata dall'assenza di sommari nelle ultime due decretali, *Cum inter nonnullos* e *Quia quorundam mentes*<sup>116</sup>.

In testa all'edizione è riportato il *Praeludium in Extravagantes, in Regulas Cancellariae et in decisiones Rotae*, di Giovanni Francesco Pavini e, alla fine, le *Apostillae in Extravagantes*, del medesimo<sup>117</sup>.

---

<sup>113</sup> Sulla sua figura, cfr. R. NAZ, *Chappuis (Jean)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. III, Letouzey et Ané, Paris, 1942, cc. 610-611; P.G. CARON, *Chappuis Jean*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. III, UTET, Torino, 1957, pp. 163-164; F. ROUMY, *Chappuis, Jean*, in *Dictionnaire historique des juristes français*, édd. P. ARABEYRE, J-L. HALPÉRIN, J. KRYNEN, PUF, Paris, 2007, pp. 180-181. Importanti precisazioni in J. BROWN, *The Extravagantes communes*, cit., specie p. 423 e p. 435 (quivi cfr. note 21 e 22).

<sup>114</sup> In questo senso, cfr. J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., p. 123.

<sup>115</sup> Così J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., p. 21. Osserva S. DI PAOLO, *Verso la modernità*, cit., p. 74, che Chappuis, pur organizzando le decretali secondo un ordine nuovo, riprese dall'*editio princeps* l'apparato di Zenzelino dei Cassani nonché il *praeludium* e le *apostillae* di Giovanni Francesco Pavini, mostrando, così, di tener conto della tradizione pregressa.

<sup>116</sup> Così J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., p. 123.

<sup>117</sup> Cfr. P. TORQUEBIAU, G. MOLLAT, *Corpus Juris Canonici*, cit., c. 641 ; C. FANTAPPIE', *Storia del diritto canonico*, cit., p. 124. Va ricordato che Giovanni XXII, nella sua opera di centralizzazione amministrativa, aveva promosso una generale riforma della Cancelleria papale attraverso tre importanti costituzioni del 16 novembre del 1331, cui era seguita la prima codificazione delle *regole di cancelleria*. Cfr. G. LE BRAS, CH. LEFEBVRE, J. RAMBAUD, *L'age classique 1140-1378. Sources et theorie du droit*, in



La libertà di Chappuis non si manifesta solo negli aspetti esteriori della raccolta. Nel testo delle venti decretali giovanee da lui riprodotto si riscontrano molteplici variazioni e adattamenti, rispetto ai manoscritti e all'*editio princeps*, che costituiscono, probabilmente, sue modifiche personali<sup>118</sup>. Rispetto alle fonti da cui attinge, lo Chappuis non esita, quando lo ritenga necessario, a discostarsi<sup>119</sup>.

Alla luce di questo, risulta ancor più significativo il fatto che l'editore parigino abbia preferito conservare la collezione medievale delle decretali di Giovanni XXII, anziché farle confluire nelle *Extravagantes Communes*, collezione di cui egli è esclusivo artefice, sebbene fra esse si contino ben trentadue decretali di Giovanni XXII (tre delle quali presenti pure nelle *Extravagantes Iohannis XXII*); replicando, così, una scelta già fatta da Giovanni Francesco Pavini nella sua edizione delle due raccolte di *extravagantes* del 1475 e del 1478<sup>120</sup>. La circostanza presenta un certo interesse: sembra denotare la volontà di conservare una collezione “storica” nella sua configurazione originaria, forse percepita, in qualche misura, come ultima collezione “autentica” del *corpus canonistico*<sup>121</sup>.

\*\*\*\*\*

A sessant'anni dall'apparizione dell'edizione dello Chappuis, papa Pio IV decide nel 1563 di revisionare e ripubblicare ufficialmente i testi del *Corpus iuris canonici* edito a Parigi. Nel 1566 il suo successore Pio V insedia una commissione di cardinali e di studiosi, i *Correctores Romani*, incaricata di procedere alla revisione ed emendazione dei testi canonici contenuti nel *Decretum* di Graziano e nelle collezioni ufficiali delle

---

*Histoire du droit et des institutions de l'eglise en Occident*, diretta da G. Le Bras, tome VII, Sirey, Paris, 1965, p. 155.

<sup>118</sup> Così J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., p. 125. Ivi, l'A. aggiunge: “Chappuis did not see himself as a passive editor, one who would follow an exemplar blindly. His known tampering with the collection implies that he did not have a strong regard for manuscript authority”.

<sup>119</sup> Cfr. ancora J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 126-127. Ivi (p. 127) si osserva, tra l'altro: “Chappuis was not a conservative editor; he freely altered his sources to suit his own preferences about the form the text should take”.

<sup>120</sup> Sul punto, cfr. quanto notato *retro* nel testo.

<sup>121</sup> Su questo aspetto dovremo tornare in sede conclusiva.



decretali pontificie<sup>122</sup>. I lavori si concludono con l'approvazione papale, intervenuta col breve di Gregorio XIII *Cum pro munere* (1° luglio 1580), cui fa seguito, due anni dopo, il breve *Emendationem decretorum* (2 giugno 1582), che rinnova l'ordine di stampa.

Nella nuova edizione romana sono incluse sei collezioni: il *Decretum*, il *Liber Extra*, il *Liber Sextus*, le *Clementinae*, le *Extravagantes Iohannis XXII* e le *Extravagantes Communes*<sup>123</sup>.

L'atto di promulgazione di questa raccolta differisce sostanzialmente da quelli relativi al *Liber Extra* o al *Sextus*: questi certificavano l'affidabilità testuale delle collezioni e davano a esse una qualificazione giuridica, mentre quello di Gregorio XIII si limita a certificare l'affidabilità testuale dell'edizione. Così il *Decretum* e le due collezioni di *Extravagantes* continuano a essere collezioni private, anche dopo la loro inclusione nel nuovo *Corpus iuris canonici*<sup>124</sup>.

Il breve pontificio che pubblica il nuovo *Corpus iuris canonici* non muta la natura di collezione privata delle *Extravagantes Iohannis XXII* ma concede loro la così detta "dichiarazione del testo ufficiale": l'attestazione, cioè, che il testo pubblicato è dotato della integrità e della genuinità<sup>125</sup>.

La selezione finale delle *extravagantes* fatta da Gregorio XIII nella *Editio Romana* del *Corpus Iuris Canonici* del 1582 riprende, sostanzialmente, il lavoro editoriale realizzato all'inizio del secolo da Jean Chappuis a Parigi<sup>126</sup>. Le due collezioni di *extravagantes* non ricevono

---

<sup>122</sup> Così J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., p. 127; A.M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini*, cit., p. 214; W. M. PLOCHL, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 465 s.; L. MUSELLI, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 53 s.; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 175 s.; richiami in L. SINISI, *Prima del Codex pio-benedettino. Il diritto della Chiesa tridentina fra chiusura ed integrazione del Corpus iuris canonici*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2017, n. 2, p. 535 s.

<sup>123</sup> Elementi di rinnovato interesse per questa edizione sono rilevati in O. CONDORELLI, *Un'opera ancora da studiare: l'Editio Romana del Corpus Iuris Canonici*, in *Bulletin of Medieval Canon Law*, vol. 39, 2022, pp. 125-164.

<sup>124</sup> Cfr. J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., p. 19. Va sempre considerato, comunque, che le singole decretali, in quanto non abrogate, continuavano a rimanere vigenti come per il passato, nonostante il carattere privato delle collezioni in cui erano state raccolte.

<sup>125</sup> In proposito, ricorda B.E. FERME, *Introduzione*, cit., p. 28 s., che la "dichiarazione del testo ufficiale" è uno dei modi attraverso cui una collezione privata può acquisire una qualifica di "autenticità": in questo caso, come detto, si ottiene l'attestazione dell'integrità e della genuinità del testo.

<sup>126</sup> Così J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., p. 20.



particolare attenzione nella nuova edizione del *Corpus*<sup>127</sup>: i *Correctores romani* si limitano, in sostanza, a riprodurre il testo pubblicato dallo Chappuis, salvo lievi modifiche<sup>128</sup>.

\*\*\*\*\*

A tre secoli dall'*Editio Romana* del 1582 viene pubblicata l'edizione del *Corpus iuris canonici* curata da Emil Friedberg del 1879-81<sup>129</sup>.

Il 'conservatorismo' dei *Correctores romani* è ugualmente rilevabile in questa nuova edizione delle *Extravagantes Iohannis XXII*<sup>130</sup>.

Lo stesso Friedberg, nei suoi *Prolegomena* al secondo volume del *Corpus iuris canonici*, si dice insoddisfatto della qualità delle due raccolte di *extravagantes* da lui edite, rimaste sostanzialmente immutate rispetto al testo apparso trecento anni prima, salve alcune variazioni di manoscritti e edizioni precedenti<sup>131</sup>.

La sistemazione data alle *Extravagantes Iohannis XXII* da Jean Chappuis fin dal 1501-1503 rimane, perciò, sostanzialmente immutata.

\*\*\*\*\*

Per una radicale revisione critica della collezione occorre attendere la rimarchevole edizione curata da Jacqueline Tarrant, pubblicata nel 1983<sup>132</sup>.

Frutto di un lungo e paziente lavoro, essa ha richiesto la collazione di un gran numero di manoscritti delle *extravagantes* e ha permesso di ricostruire un testo che può davvero dirsi assai prossimo all'ipotetico testimone originale<sup>133</sup>.

---

<sup>127</sup> In questo senso J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., p. 127, riprendendo le osservazioni di A. M. STICKLER, *Historia iuris canonici latini*, cit., p. 272.

<sup>128</sup> Così J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., p. 127.

<sup>129</sup> Ae. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici, Pars Secunda, Decretalium collectiones*, Tauchnitz, Lipsiae, 1881, cc. LXIV-LXVIII e cc. 1205-1236.

<sup>130</sup> Ad affermarlo è J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., p. 127.

<sup>131</sup> Così J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., p. VII e p. 127.

<sup>132</sup> *Extrauagantes Iohannis XXII*, *Monumenta Iuris Canonici, Series B: Corpus collectionum*, vol. 6, ed. J. TARRANT, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1983, pp. 292.

<sup>133</sup> Sulle modalità di svolgimento del lavoro di edizione, dettagliati ragguagli in J. TARRANT, *Extrauagantes Iohannis XXII*, cit., specie pp. 77-111 e pp. 112-120.



Si tratta, perciò, di un'opera di notevole portata e complessità, data la grande quantità e varietà di testi pervenutici.

Coerente con questo rinnovamento radicale dell'intero lavoro, la nuova edizione libera la collezione dalla struttura sistematica che le aveva dato Jean Chappuis dislocando le venti decretali di Giovanni XXII in quattordici titoli rispondenti ai criteri delle collezioni autentiche raccolte nel *Corpus iuris canonici*.

Le decretali sono adesso riportate all'originario impianto di una collezione essenzialmente cronologica<sup>134</sup>, quale era nata appoggiandosi all'Apparato di glosse di Zenzelino dei Cassani: ne risulta in tal modo agevolata la comprensione più piena dell'intera raccolta che racchiude in sé dei significati non ancora chiariti del tutto: quello della sua natura giuridica, anzitutto. Se essa, cioè, abbia mai avuto (o sia stata in procinto di avere) il carattere di collezione *ufficiale* e, perciò, *autentica*, di un papa legislatore, o se invece essa sia nata (e sia sempre rimasta) come l'opera di un privato, per quanto autorevole e ascoltato.

## 6 - Esame delle decretali

A questo punto, appare più agevole il compito di esaminare le *Extravagantes Iohannis XXII* dal punto di vista specifico dei contenuti, la cui migliore comprensione richiedeva la contestualizzazione di dati e di fatti effettuata sin qui.

Come si è detto, la Collezione raccoglie un complesso di venti decretali emanate da Giovanni XXII negli anni compresi fra il 1316 (anno della sua elevazione al papato) e il 1324. La raccolta si chiude con questo anno - pur importantissimo per più ragioni - mentre il pontificato giovanneo è destinato a protrarsi ancora per ben dieci anni.

Appare del tutto realistico immaginare che i fatti del 1324 (sui quali ci siamo soffermati in precedenza) abbiano troncato un progetto (quello destinato a portare alla promulgazione di una più ampia collezione autentica) fino a quel momento sviluppato con regolarità. Su questo punto, dovremo tornare in sede conclusiva.

Per meglio intendere il significato storico e giuridico della Collezione delle decretali di Giovanni XXII occorre prendere le mosse dalla loro compiuta elencazione.

---

<sup>134</sup> Cfr. J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., p. 21, nota 52.



Seguendo l'ordine cronologico osservato dal compilatore, le decretali annoverate nella raccolta sono le seguenti:

1. *Ad onus* (6 settembre 1316)
2. *Quia in futurorum* (16 settembre 1316)
3. *Cum ad sacrosanctae* (10 dicembre 1316)
4. *Copiosus* (25 febbraio 1317)
5. *Si fratrum* (31 marzo 1317)
6. *Quorundam exigit* (7 ottobre 1317)
7. *Suscepti regiminis* (25 ottobre 1317)
8. *Sedes apostolica* (30 ottobre 1317)
9. *Execrabilis* (19 novembre 1317)
10. *Sancta Romana* (30 dicembre 1317)
11. *Ecclesiae Romanae* (2 agosto 1318)
12. *Dierum crescente* (25 agosto 1319)
13. *Ad apostolatus nostri* (27 settembre 1320)
14. *Quia nonnunquam* (26 marzo 1322)
15. *Prodiens* (3 luglio 1322)
16. *Ad nostri apostolatus* (21 luglio 1322)
17. *Antiquae concertationi* (1° dicembre 1322)
18. *Ad conditorem canonum* (8 dicembre 1322)
19. *Cum inter nonnullos* (12 novembre 1323)
20. *Quia quorundam mentes* (10 novembre 1324)

Va notato, anzitutto, che le suddette decretali toccano molteplici materie, diverse tra loro. A un esame ravvicinato è possibile individuare alcuni nuclei tematici più ricorrenti e riscontrare una pluralità di testi riguardanti lo stesso oggetto.

Seguendo l'ordine cronologico delle decretali, un primo ambito tematico è quello riguardante gli enti e benefici ecclesiastici e, più in generale, l'amministrazione ecclesiastica<sup>135</sup>.

Un secondo gruppo di decretali riguarda la materia politica, con specifico riferimento ai rapporti con l'Impero e al governo dei domini temporali pontifici in Italia<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> Si tratta di sei decretali: *Ad onus*, *Cum ad sacrosanctae*, *Suscepti regiminis*, *Sedes apostolica*, *Execrabilis* e *Ad apostolatus nostri*.

<sup>136</sup> Le decretali sono quattro: *Si fratrum*, *Ecclesiae Romanae*, *Dierum crescente*, *Ad nostri apostolatus*.



Particolarmente importante, anche per l'estensione dei testi, appare un terzo nucleo di decretali, riguardante la delicata questione del pauperismo francescano, al centro per anni di velenose polemiche: per l'ampiezza dei testi, questa parte occupa circa la metà dell'intera collezione<sup>137</sup>.

Residuano, infine, alcune decretali su materie varie, importanti anch'esse, perché indicano il carattere generale e non meramente tematico della raccolta<sup>138</sup>.

Senza pretendere di esaminare analiticamente le ricordate decretali, è tuttavia possibile richiamarne - in termini necessariamente sintetici - i principali contenuti.

## I) *Enti, benefici e amministrazione ecclesiastica*

Da sei delle decretali raccolte emergono alcuni indirizzi direttivi della politica di Giovanni XXII su enti, benefici e amministrazione ecclesiastica<sup>139</sup>.

Noto come oculato amministratore, attento alla gestione delle finanze pontificie, Giovanni XXII introduce un efficiente sistema di gestione patrimoniale; in particolare: vieta il cumulo dei benefici ecclesiastici, procede alla riduzione della circoscrizione territoriale di molte diocesi, erigendone di nuove e provvedendo alla relativa amministrazione e detta norme applicative in materia, attua un progressivo accentramento della collazione dei benefici maggiori in capo alla Santa Sede<sup>140</sup>.

La prima decretale in ordine di tempo ha per incipit *Ad onus* (6 settembre 1316)<sup>141</sup>.

---

<sup>137</sup> Vi sono ricomprese sei decretali: *Quorundam exigit, Sancta Romana, Quia nonnunquam, Ad conditorem canonum, Cum inter nonnullos, Quia quorundam mentes.*

<sup>138</sup> Si tratta di quattro decretali: *Quia in futurorum, Copiosus, Prodiens, Antiquae concertationi.*

<sup>139</sup> Manca l'importante decretale *Ex debito* 15 settembre 1316, in cui si stabilisce che tutti i benefici maggiori divenuti vacanti per decesso *apud Sedem Apostolicam*, per deposizione o privazione, per rinuncia nelle mani del papa, per trasferimento ad altro beneficio su iniziativa del papa, per rigetto di postulazione o di elezione, per accettazione di altri benefici conferiti dal papa sotto forma di provvigione o di grazia aspettativa sono ormai riservati alla collazione pontificia.

<sup>140</sup> Cfr., al riguardo, quanto già notato *retro*, § 2.

<sup>141</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 141-142.



Viene stabilito un principio: agli eletti che sono tenuti a recarsi presso la Santa Sede, i quali, nel presentarsi (fosse la sede vacante o non vacante) abbiano osservato i tempi previsti dai canoni, è ordinato che personalmente si trovino nella città di Lione o si portino ad Avignone alle calende di ottobre. Si dispone che, qualora nel frattempo abbiano prolungato la vacanza della sede ovvero abbiano contratto ritardo presso la Sede apostolica, da esso non derivi alcun pregiudizio a loro e ai loro diritti, nonostante qualsivoglia costituzione contraria dei precedenti pontefici.

Ancora su aspetti logistico-pratici versa la decretale *Cum ad sacrosanctae* (10 dicembre 1316)<sup>142</sup>, sulla tassazione delle lettere apostoliche: il papa intende dettare criteri uniformi in questa materia, adottando il duplice parametro di non essere oneroso verso chi riceve una grazia e troppo avaro nel ricompensare il faticoso lavoro degli scrittori e degli abbreviatori. Si stabilisce che la lettera di grazia con le consuete clausole su canonicati e prebende o altro beneficio ecclesiastico con cura e *sine cura*, vacante o vacaturo, sia tassato di dieci tornesi grossi e non più, la lettera esecutoria del medesimo importo e non più e le lettere beneficiali graziose consimili (ad esempio, amministrazione di priorato e lettere esecutorie) ancora dello stesso ammontare. Se a queste lettere di grazia o esecutorie siano apposte clausole non comuni o insolite non si deve considerare la maggiore o minore grazia concessa o i maggiori o minori frutti, redditi e proventi, ma nel tassare si consideri il lavoro svolto, affinché sia stimata la scrittura più o meno breve: se la scrittura di clausole apposite non formi una linea, questa clausola non aumenti la tassazione della lettera; se le clausole aggiunte formino una linea, sia tassata di un quarto di tornese. Per linea s'intende quella che contiene centocinquanta lettere o venticinque espressioni. Le clausole di stile, più o meno lunghe, sono tassate di un tornese grosso.

Qui una precisazione interessante: il riferimento al tornese grosso vale fino a che la Curia rimarrà *citra montes* (ossia: in terra di Francia); qualora invece essa dovesse stabilirsi *ultra montes*, ossia a Roma o in altre parti d'Italia, le suddette tassazioni si faranno in romanini anziché in tornesi<sup>143</sup>.

---

<sup>142</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 146-153.

<sup>143</sup> Si trattava di monete di valore intrinseco maggiore rispetto al denaro, la cui emissione fu resa necessaria dalla crescita economica registratasi in Europa tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo. In Francia, il *grosso tornese*, da 12 denari, iniziò a essere emesso nel XIII secolo. A Roma, dalla metà circa del XIII secolo, fu coniata la moneta



Per il resto, scrittori di lettere e abbreviatori di note sono ammoniti a svolgere con diligenza il loro lavoro, in quanto ogni scritto inadeguato dovrà essere rifatto gratuitamente. Si prevede inoltre, per le inadempienze più gravi, la privazione dell'ufficio.

Fra le decretali riguardanti l'amministrazione ecclesiastica, un particolare rilievo ha quella intitolata *Suscepti regiminis* (25 ottobre 1317)<sup>144</sup>, riguardante le rendite dei benefici vacanti.

In varie chiese si osserva da lungo tempo la regola che le rendite beneficiarie relative al primo o al secondo o a qualsiasi altro anno seguente di vacanza vadano a persone o enti titolari di *annalia* per consuetudine, privilegio o statuto, così che quanti ottengano canonicamente tali benefici, ai quali, diversamente, spetterebbero di diritto quelle rendite, non percepiscono alcunché, col conseguente inconveniente che essi non possono comodamente risiedere nelle chiese nelle quali esistono beneficiari per attendere al dovuto servizio. Per ovviare a tale inconveniente (che reca danno ai ministri e al culto divino), la decretale stabilisce che quanti rivendicano interamente a sé le suddette rendite non percepiscano altro che la somma che di consueto era stimata nel pagamento della decima, rimanendo il residuo totale a quanti siano investiti dei benefici. È peraltro consentito che le parti trovino un accomodamento diverso, lasciando loro la facoltà di percepire ciò che preferiscono: entro dieci giorni dopo aver appreso che tali benefici sono vacanti, coloro ai quali devono essere concessi questi *annalia*, in virtù di privilegio, consuetudine o statuto, o i loro collettori, siano tenuti a scegliere quale parte vorranno avere o se vogliono la tassazione della decima, o questo residuo lasciato, senza alcuna asta preliminare. Se entro tale termine non sarà fatta tale scelta, da quel momento tale opzione o scelta passi di diritto al titolare del beneficio: questo nelle chiese e territori in cui viene fatta la tassazione delle decime. Dove invece la tassazione delle decime non è fatta, i frutti e proventi del beneficio vacante che era consueto pagare in decima siano divisi a metà: di cui la metà abbia colui al quale la percezione degli *annalia* nel secondo dei predetti modi è concessa, l'altra metà percepisca colui al quale è concesso il beneficio per il sostentamento suo e degli oneri della chiesa: che se il secondo dei predetti non volle essere contento della predetta metà, la

---

grossa d'argento denominata *romanino*. La precisazione fatta nel testo evidenzia l'incertezza esistente sulla dislocazione futura della Santa Sede.

<sup>144</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 182-186.



parte del nolente passi al volente e il volente percepisca la totalità di frutti e proventi del beneficio, servendo e supportando gli oneri consueti di essi. Misure sanzionatorie precise accompagnano le suddette statuzioni.

Sempre in materia beneficiaria, di grande importanza è pure la decretale *Execrabilis* (19 novembre 1317)<sup>145</sup>. Ivi il papa, biasimando l'esecrabile ambizione di molti chierici all'accumulo di benefici e considerandone le negative ricadute (ecclesiastici di valore sprovvisti di reddito e ridotti alla mendicità; cura delle anime negletta), dispone che cessino le dispense sulla pluralità di benefici e dignità già concesse e che possa essere conservato solo un beneficio con cura d'anime e un beneficio "sine cura", dovendo i restanti benefici ritornare alla libera disponibilità dell'autorità ecclesiastica perché ne possa al più presto disporre la conveniente provvista. Disposizioni precise sono previste per gli inadempienti, assistite da apposite sanzioni che li rendono inabili a ottenere in futuro qualsiasi beneficio ecclesiastico. Una particolare attenzione è riservata al fatto che i beneficiati delle parrocchie siano titolari delle stesse e non semplici vicari perpetui, in vista di una più efficace cura delle anime.

Risulta accresciuto, con questa decretale, l'intervento papale nella provvista delle sedi episcopali, mentre appaiono ridimensionate le elezioni tramite i Capitoli delle cattedrali: un indirizzo, questo, di primaria importanza negli assetti costituzionali ecclesiastici<sup>146</sup>.

Altre due decretali della collezione in esame sono riferite a casi legati allo smembramento di diocesi. La prima, *Sedes apostolica* (30 ottobre 1317)<sup>147</sup>, riguarda le diocesi di nuova creazione, derivanti da smembramento di preesistenti diocesi più vaste. Prima della divisione, più persone avevano ottenuto lettere su benefici ecclesiastici che sarebbero venuti a vacare in quelle diocesi allora integre: volendo togliere ogni dubbio sull'esecuzione di quelle grazie già concesse, che rimane efficace nelle diocesi divise come era in quelle un tempo integre, si dispone che gli esecutori o giudici incaricati dalla Sede Apostolica nelle diocesi già divise procedano liberamente come prima. Così pure è stabilito che alle lettere apostoliche che concernono la giustizia i giudici dati per le cause di qualsivoglia persona ora esistenti nelle diocesi

---

<sup>145</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 190-198.

<sup>146</sup> Sul punto, cfr. *retro*, §. 2.

<sup>147</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 186-189.



possano procedere secondo il loro tenore e si attengano integralmente alle stesse.

Nella seconda decretale, *Ad apostolatus nostri* (27 settembre 1320)<sup>148</sup>, si dice anzitutto che al pontefice è giunta voce che prelati e sudditi di alcune chiese da lui divise presumono di ingiuriare, in molti modi, arcidiaconi e altre persone delle chiese dalle quali le sopradette chiese sono state divise, impedendo loro di usare giurisdizione e diritti loro spettanti come ne usavano prima della divisione: egli comanda a tutti i prelati, capitoli e altre persone ecclesiastiche delle chiese neocostituite e delle cattedrali erette dall'autorità apostolica, di non impedire ai capitoli, arcidiaconi e agli altri beneficiari o dignitari delle suddette chiese primarie l'esercizio delle loro visite, l'assunzione di procure, l'ottenimento di giurisdizioni e diritti arcidiaconali e di altri beni nelle suddette diocesi erette, come avevano prima della divisione, salvo quanto espressamente previsto nelle lettere apostoliche relative alle divisioni. Sono previste sanzioni per quanti trasgrediscano tali disposizioni.

Comune a entrambe le decretali è l'intento di agevolare l'avvio della nuova circoscrizione ecclesiastica voluta dal papa con lo smembramento di diocesi più vaste: un punto qualificante della gestione amministrativa ecclesiastica avviata da Giovanni XXII fin dagli esordi del suo pontificato.

## II) Rapporti con l'Impero e con l'Italia

Se la materia beneficiaria e amministrativa - assai rilevante nel pontificato giovaneo - riflette adeguatamente la propria importanza nella Collezione in esame, lo stesso non può dirsi della fondamentale questione relativa ai rapporti fra Papato e Impero, dato che la grande contesa con Ludovico il Bavaro è posteriore, seppure di poco, alla data di "chiusura" della raccolta (1325). Quattro decretali toccano, comunque, i rapporti con l'Italia e con i domini temporali della Chiesa romana.

Di primario interesse è la decretale *Si fratrum* (31 marzo 1317)<sup>149</sup>. Con essa, Giovanni XXII ingiunge a tutti coloro che il defunto imperatore Enrico VII (m. 1313) aveva insediato come vicari imperiali nelle province e nelle città italiane di deporre immediatamente il titolo e di agire come

---

<sup>148</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 215-217.

<sup>149</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 156-162.



tale, minacciando di scomunica anche quanti obbediscano ai loro ordini. Approfittando della vacanza della sede imperiale, il papa intende rafforzare la sua influenza sull'Italia centro settentrionale, fiaccando il partito ghibellino. Alcuni esponenti di esso, come Matteo Visconti, signore di Milano, per evitare la scomunica, rinunciano al titolo; altri lo conservano: è il caso, ad esempio di Cangrande della Scala, signore di Verona, che, per questo, viene scomunicato il 6 aprile 1318.

Espressione della politica "italiana" del papa, con più specifico riferimento ai domini temporali del papato, sono anche le decretali riferite alla situazione di questi territori che a causa della lontananza dei pontefici, versano in preda all'anarchia, dilaniate dalle lotte interne alle principali famiglie romane.

Fra esse, anzitutto, la *Ecclesiae Romanae* (2 agosto 1318)<sup>150</sup>, contro gli usurpatori di potere nei domini papali. Riaffermata la potestà della S. Sede di disporre del governo dei territori a essa soggetti, la decretale ingiunge agli usurpatori di lasciare ogni ufficio e ricorda che la designazione degli officiali non può prescindere dalla determinazione della Sede stessa, riaffermando, in particolare, la necessità della conferma papale e degli ufficiali papali.

È parte dello stesso disegno di ripresa del controllo dei domini papali la decretale *Dierum crescente* (25 agosto 1319)<sup>151</sup>, che introduce sanzioni contro quanti non rispettano l'autorità del rettore (coordinatore dei governatori locali e referente diretto del papa) e degli altri officiali della Marca Anconitana. Richiamata la sovranità della Chiesa Romana su questo territorio, vengono dettate minuziose disposizioni per il ripristino, in esso, dell'autorità papale, con la privazione di privilegi e concessioni e confisca di beni a quanti si siano resi responsabili d'insubordinazione.

Non diverso appare l'obiettivo perseguito con la decretale *Ad nostri apostolatus* (21 luglio 1322)<sup>152</sup>, successiva di poco: ivi è disposta la revoca del diritto vantato dai nobili delle province di Campagna e di Marittima (diritto della cui legittima esistenza si dubita) e asseritamente concesso in passato dalla Santa Sede, di dare ricetto ai banditi nelle loro terre, città e fortezze, sottraendoli alla giurisdizione dei rettori,

---

<sup>150</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 205-208.

<sup>151</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 208-214.

<sup>152</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 224-226.



riaffermando ancora la potestà papale su questi territori (“*prout ad nostrum spectat officium*”).

### III) *Pauperismo francescano*

Le decretali di Giovanni XXII sulla povertà francescana raccolte nelle *Extravagantes* sono sei e coprono un arco temporale di sette anni (1317-1324); si tratta delle più importanti fra quelle emanate dal pontefice in questa materia: quelle non incluse hanno una portata più limitata.

Il papa interviene sul pauperismo francescano fin dagli inizi del suo pontificato, in senso uniformemente restrittivo.

Anzitutto, per rassicurare l’Ordine e ristabilirne l’unità, egli emana la decretale *Quorundam exigit* (7 ottobre 1317)<sup>153</sup>, in cui riconosce la povertà di Cristo nel solco di Nicolò III, come pure le misure contro la proprietà concepite da Innocenzo IV e Clemente V, ma intende chiarire alcuni punti concreti della regola minoritica, quali la lunghezza dell’abito e le scorte di cibo da conservare: ogni decisione, in proposito, viene affidata ai superiori<sup>154</sup>; essa prevede la scomunica per quanti rifiutino di sottomettersi a queste regole<sup>155</sup>, e ricorda che l’obbedienza è una virtù superiore alla povertà<sup>156</sup>.

Di lì a poco, Giovanni XXII emana la decretale *Sancta Romana* (30 dicembre 1317)<sup>157</sup>, con cui scomunica gli Spirituali esterni all’Ordine francescano (i così detti *Fraticelli*) e sopprime le loro associazioni, in quanto non approvate dalla Sede Apostolica<sup>158</sup>. Poiché fra gli Spirituali si

---

<sup>153</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., pp. 163-181.

<sup>154</sup> Sul punto, cfr. F. TREGGIARI, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 93. Va ricordato che i frati minori erano divisi nell’interpretazione della Regola di san Francesco, quanto all’uso povero delle cose. I “conventuali” ammettevano proprietà comunitaria, redditi fissi e possesso d’immobili, gli “spirituali” rigettavano questo.

<sup>155</sup> Cfr. C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., p. 515.

<sup>156</sup> Su questi aspetti, cfr. ora F. ACCROCCHA, “*Bonum est obedientia maximum*”, cit., pp. 207-237; sulla *Quorundam exigit* cfr., ivi, specie pp. 222-223.

<sup>157</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., pp. 198-204.

<sup>158</sup> Va ricordato che alcuni “spirituali”, con l’approvazione di Celestino V, nel 1294 si erano ritirati dalle comunità minoritiche, fondando una propria congregazione, i “poveri eremiti”, chiamati anche, nel linguaggio popolare, “fraticelli”. L’abolizione dei decreti di Celestino V da parte di Bonifacio VIII (decretale *Olim Coelestinus*, 8 aprile 1295) li aveva privati della loro indipendenza. In proposito, cfr. F. ACCROCCHA, “*Bonum est obedientia maximum*”, cit. p. 226 s., nonché, più diffusamente, ID., *Un ribelle tranquillo. Angelo Clareno e gli Spirituali francescani fra Due e Trecento*, Porziuncola, Santa



erano diffuse delle pratiche, in materia sacramentale, del tutto eterodosse, con la successiva decretale *Gloriosam Ecclesiam* (23 gennaio 1318) – non inclusa, peraltro, nelle *Extravagantes Iohannis XXII* – il papa condanna la teologia degli Spirituali di Toscana, ricordando che i sacramenti sono validi a condizione che i prelati che li amministrano, a prescindere dai costumi e dalle idee professate, rispettino l'obbedienza alla sola Chiesa spirituale, quella che dipende dal successore di Pietro<sup>159</sup>. L'indirizzo, a questo punto, è tracciato ed è destinato ad un successivo sviluppo.

Nel 1321 si apre una disputa teologica sulla dottrina della povertà di Cristo come definita dalla decretale di Niccolò III *Exiit qui seminat* del 1279. Ivi, quel pontefice aveva stabilito che la proprietà di beni materiali di cui godevano i Frati Minori era trasferita alla Sede Apostolica, mentre i francescani ne avrebbero conservato unicamente l'uso (era questo il regime della *reservatio dominii*). Il papa aveva altresì proibito a chiunque di commentare questa decretale. Tale assetto era stato poi confermato dalla costituzione *Exivi de Paradiso*, approvata dal Concilio di Vienne (1312)<sup>160</sup>.

La disputa è portata al cospetto del papa, il quale apre la discussione sul quesito se fosse eretico affermare che Cristo e i suoi apostoli non avessero avuto niente in proprietà individuale o comune, invitando cardinali, vescovi e teologi a intervenire nel dibattito. Per favorirne la massima libertà, ottenendone risposte non reticenti, Giovanni XXII emana la decretale *Quia nonnunquam* (26 marzo 1322)<sup>161</sup>,

---

Maria degli Angeli-Assisi, 2009. Cfr. pure **G. L. POTESTA'**, *Angelo Clareno dai Poveri Eremiti ai Fraticelli*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma, 1990.

<sup>159</sup> Cfr. **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., p. 515. Sul punto, cfr. **F. TREGGIARI**, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 93; osserva **F. ACCROCCHA**, "Bonum est obedientia maximum", cit., p. 228 s. che questa decretale, in realtà, estendeva la condanna a tutti gli Spirituali, indistintamente.

<sup>160</sup> Per un inquadramento della decretale di Niccolò III, cfr. **F. SEDDA**, *Exiit qui seminat. Storia di un'autocoscienza minoritica*, parte I, in *Frate Francesco*, 82, (n. s.), 2016, pp. 139-172; parte II, ivi, pp. 401-426; sulla costituzione di Clemente V, cfr. **A. BARTOCCI**, *La Regola dei Frati Minori al Concilio di Vienne e la bolla Exivi de Paradiso (1312) di Clemente V*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, (96), 2003, pp. 45-84; **F. SEDDA**, *Exivi de Pardiso. La conciliazione di una storia contrastata*, in *Frate Francesco*, 83, (n. s.), 2017, pp. 137-159.

<sup>161</sup> Il testo in **J. TARRANT**, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., pp. 217-221.



con cui dichiara libero il dibattito sulla decretale *Exiit qui seminat*, revocando le penalità in essa stabilite<sup>162</sup>.

L'Ordine Minorita reagisce riaffermando il principio dell'assoluta assenza di proprietà individuali o comunitarie di Cristo e degli Apostoli, nel Capitolo generale tenutosi a Perugia nel giugno del 1322<sup>163</sup>.

Con la decretale *Ad conditorem canonum* (8 dicembre 1322)<sup>164</sup>, il papa prende posizione sull'intera questione: ricorda anzitutto che ogni decisione in materia spetta alla Santa Sede e, nel merito, pone fine, per una molteplicità di ragioni, al regime della *reservatio dominii*, rinunciando per sempre ai diritti devoluti alla Santa Sede dai Frati minori o da qualsiasi altro ordine mendicante: la proprietà dei beni deve perciò tornare ai minoriti<sup>165</sup>.

Il testo della decretale viene in parte modificato in seguito all'audizione in Avignone dell'*appellatio* di Bonagrazia da Bergamo, procuratore dell'Ordine Francescano, dinanzi al Concistoro (14 gennaio 1323)<sup>166</sup>.

La nuova stesura della decretale (che conserva la data dell'8 dicembre 1322) è dovuta alla necessità, avvertita dal papa, di replicare dettagliatamente alle ragioni dell'Ordine Francescano, meglio precisando le argomentazioni giuridiche.

La *Ad conditorem canonum* esordisce enunciando un principio canonistico fondamentale: la piena potestà del pontefice di togliere valore alle determinazioni dei suoi predecessori, ove queste risultino più di ostacolo che di giovamento<sup>167</sup>. Ciò che invece Bonagrazia aveva negato nella sua perorazione.

---

<sup>162</sup> Come già notato, Niccolò III, consci della delicatezza della materia, aveva vietato ogni commento alla sua decretale *Exiit qui seminat*.

<sup>163</sup> Cfr. **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., p. 516; **F. TREGGIARI**, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 94.

<sup>164</sup> Il testo in **J. TARRANT**, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 228-254.

<sup>165</sup> Cfr. **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., loc. cit.; **F. TREGGIARI**, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 100 ss., specie p. 103.

<sup>166</sup> Cfr. **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., loc. cit.; **F. TREGGIARI**, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 94. Sulla decretale giovannea, considerata dal punto di vista dei Francescani, cfr. **F. SEDDA**, *Ad conditorem canonum. L'autocoscienza negata*, parte I, *I testi*, in *Frate Francesco*, 83 (n. s.), 2017, pp. 481-503; parte II, *Contesto e interpretazione*, ivi, 84 (n. s.), 2018, pp. 183-200.

<sup>167</sup> Cfr. **F. TREGGIARI**, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 100. Sul punto dovremo tornare *infra*, in sede conclusiva.



Il testo ricorda poi che la *Exiit qui seminat* aveva disposto che “*proprietatem e dominium*” di tutti gli utensili, i libri, i beni mobili presenti e futuri, le chiese, gli oratori, i cimiteri e i beni acquistati con le elemosine o donati ai frati senza riserva parziale di dominio da parte del donatore, sarebbero spettati da allora in poi “*plene ac libere*” al papa e alla Chiesa, lasciando ai frati “il semplice uso di fatto”. L’esperienza, però, continua la decretale giovannea, aveva dimostrato che la soluzione di riservare alla Chiesa la proprietà dei beni in uso ai minori non aveva giovato all’Ordine: i frati non erano divenuti più poveri per il solo fatto che le cose di cui si servivano non fossero formalmente di loro proprietà: qui anzi si contesta che i frati avessero un “*simplex usus*” dei beni, dato che essi normalmente compivano atti di vendita, permute e donazione incompatibili col semplice uso dei beni. Mentre alla Chiesa il *dominium* permanentemente separato dall’*usus* precludeva la benché minima utilità. I Francescani, insomma, non potevano dirsi più poveri degli altri Ordini mendicanti, che continuavano a possedere in comune<sup>168</sup>.

Decisivo appare al papa un argomento: che per i beni che si consumano con l’uso, l’uso stesso, di diritto o di fatto, non può esistere separatamente dalla proprietà. Tutta l’argomentazione corre sul filo della disciplina civilistica dei diritti reali. Con l’uso o la completa consumazione da parte dell’utente, la sostanza del bene cessa di esistere e di conseguenza anche la proprietà. Da questa considerazione, Giovanni XXII trae una deduzione di particolare rilievo: che il suo predecessore Niccolò III non può avere introdotto il regime della *reservatio dominii* al papa e alla Chiesa per questi beni, ma invece per quei beni che non si consumano all’uso e che rendono sostenibile la vita, con probabile riferimento, ad esempio, alle abitazioni<sup>169</sup>.

Il papa giunge alle sue conclusioni: assicura che intende conservare la Regola ma aggiunge che è necessario por fine alla

---

<sup>168</sup> Cfr. F. TREGGIARI, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 101. Sugli aspetti d’interesse giuridico, cfr. G. TARELLO, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, Giuffrè, Milano, 1964; P. GROSSI, *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell’età nuova*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1972, 1, pp. 287-355, poi in ID., *Il dominio e le cose: percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 123-189.

<sup>169</sup> Cfr. F. TREGGIARI, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 102. Pure rigettata dal pontefice è la distinzione di un semplice uso di fatto separato dal diritto d’uso. L’uso separato dalla proprietà, invero, presuppone che il proprietario conceda il diritto d’uso (*ius utendi*) all’utente: senza di esso, l’uso sarebbe atto *contra ius*.



“simulazione perversa” della *reservatio dominii* alla quale la Chiesa si era sino ad allora prestata. Da quel momento, sui beni pervenuti ai frati minori la Chiesa non acquista più alcun diritto, mentre i frati ne diventano proprietari in comunione.

Restano però fuori delle previsioni della decretale le chiese, gli oratori, i laboratori, le abitazioni, le suppellettili, i libri e le vesti relative agli uffici religiosi<sup>170</sup>: per questi beni rimane il sistema della *reservatio dominii* a favore del papa e della Chiesa.

Alla *Ad conditorem canonum* fa seguito, dopo meno di un anno, la decretale *Cum inter nonnullos* (12 novembre 1323)<sup>171</sup>, frutto di un travagliato percorso di elaborazione dottrinale che vede coinvolte varie componenti del mondo ecclesiale e civile<sup>172</sup>.

Assai più breve ma notevolmente più importante della precedente, sul piano teologico, essa pone fine al dibattito dottrinale, dichiarando erronea ed eretica l'affermazione secondo cui Cristo e gli Apostoli non avevano avuto alcuna proprietà individuale o comune, né alcuno *ius utendi* sulle cose che la Sacra Scrittura attribuiva loro, né diritto di venderle o donarle o di acquistare a mezzo di esse altre cose<sup>173</sup>.

Sulla base di tali enunciati, la travagliata disputa pauperistica giunge alla sua composizione ufficiale.

Intende chiudere, in modo risolutivo, l'intera vicenda, la decretale *Quia quorundam mentes* (10 novembre 1324)<sup>174</sup>.

Con essa Giovanni XXII riafferma le prerogative magisteriali del pontefice e la validità ultimativa delle sue pronunce dottrinali<sup>175</sup>, riprovando l'opinione di quanti hanno ardito impugnare le due costituzioni, *Ad conditorem canonum* e *Cum inter nonnullos*.

Il testo è ampio perché intende replicare a tutte le obiezioni mosse alle suddette decretali, riproponendo le argomentazioni già esposte in esse. Sono dichiarati eretici e ribelli alla Chiesa Romana e da evitare quanti d'ora innanzi coscientemente con la parola e con lo scritto

---

<sup>170</sup> Cfr. F. TREGGIARI, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 103.

<sup>171</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 255-257.

<sup>172</sup> Dettagliati riferimenti sui lavori preparatori si riscontrano in C. TROTTMANN, *Giovanni XXII*, cit., p. 516.

<sup>173</sup> Sul punto, cfr. F. TREGGIARI, *Giovanni XXII e il diritto*, cit., p. 103.

<sup>174</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extraugantes Iohannis XXII*, cit., pp. 257-287.

<sup>175</sup> Sul contenuto delle ultime sei decretali citate, concernenti la tematica pauperistica - confluite successivamente nelle *Extraugantes Iohannis XXII* - dovremo tornare più avanti; cfr. §. 6.



presumeranno di prendere posizione contro di esse. L'intera esposizione si traduce in un'appassionata difesa delle prerogative magisteriali del pontefice, di fronte ai tentativi da più parti emersi di limitarle anche in rapporto alle posizioni assunte dai precedenti pontefici.

Approfondendo la riflessione sulla povertà, il papa tornerà, alcuni anni più tardi, a spiegare ulteriormente il significato dei suoi tre precedenti testi, *Ad conditorem canonum*, *Cum inter nonnullos*, *Quia quorundam mentes*, nella bolla *Quia vir reprobis* del 16 novembre 1329, peraltro non riprodotta nelle *Extravagantes Iohannis XXII*<sup>176</sup>. Molti degli argomenti in precedenza trattati risultano ripresi ed ampliati. L'esame del testo, peraltro, eccede i limiti del presente lavoro<sup>177</sup>.

#### IV) *Varie*

La presenza, fra le *Extravagantes Iohannis XXII*, di decretali su materie eccentriche, rispetto a quelle più comuni, conferma il carattere "generale" della raccolta in esame.

Nell'ordine, viene anzitutto la decretale *Quia in futurorum* (16 settembre 1316)<sup>178</sup> che dispone la revoca della Costituzione di Clemente V che aveva vietato tornei e giostre e l'assoluzione di quanti siano incorsi in scomunica e interdetto; dettata da motivi di opportunità politica, è

---

<sup>176</sup> Il testo, costituito da un vero e proprio *libellus*, munito di bolla papale, intende confutare le posizioni assunte contro le ricordate decretali da Michele da Cesena, scomunicato nel 1329, prevenendo un possibile disorientamento nel popolo cristiano. In proposito, cfr. ampiamente **R. LAMBERTINI**, *Quidam famosus libellus: la povertà evangelica nella Quia vir reprobis di Giovanni XXII*, in **CENTRO ITALIANO DI STUDI SUL BASSO MEDIOEVO-ACADEMIA TUDERTINA**, *Giovanni XXII*, cit., pp. 371-395. Per il testo, *Nicolaus Minorita: Chronica*, ed. by G. GAL-D. FLOOD, St. Bonaventure NY, 1996, pp. 553-613.

<sup>177</sup> Fra gli spunti più interessanti quello relativo al fondamento della proprietà privata. Si argomenta in sostanza che Adamo aveva ricevuto da Dio il dominio sull'intera creazione, anche prima di quella di Eva, e quindi aveva esercitato la proprietà privata prima della comunanza con la sua sposa. La proprietà privata può dirsi fondata, perciò, nel diritto naturale, al di là di ogni concupiscenza. Il pontefice intende, con le sue argomentazioni, contestare nei suoi molteplici risvolti esegetici, teologici e giuridici, la pretesa, avanzata dai Francescani dell'epoca, del monopolio della purezza evangelica, facendo leva sul trasferimento della proprietà alla Santa Sede, avversato da Giovanni XXII per le ragioni vedute sopra. In merito, cfr. **C. TROTTMANN**, *Giovanni XXII*, cit., p. 517.

<sup>178</sup> Il testo in **J. TARRANT**, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., pp. 143-146.



emanata dietro insistente richiesta dello scomparso re di Francia Filippo e di numerosi magnati e nobili francesi<sup>179</sup>.

Altra decretale di contenuto particolare è la *Copiosus* (25 febbraio 1317)<sup>180</sup> con cui si ribadisce la validità dei divieti introdotti in passato dai pontefici di rifornire i saraceni del Regno di Granada di armi, cavalli, ferro, legname, vettovaglie e qualsiasi altra cosa proibita. Ai trasgressori palesi e occulti di tali divieti è comminata la pena della scomunica *latae sententiae*.

Pure originale è la decretale *Prodiens* (3 luglio 1322)<sup>181</sup>, in tema di falso nummario. Ivi si registra anzitutto il diffondersi del fenomeno della falsificazione monetaria nel Regno di Francia e dell'introduzione di monete false da altri Paesi, della loro conseguente diffusione, con inganno delle persone più semplici che non sono in condizione di distinguerle da quelle autentiche. Richiamandosi a Clemente V e ad altri suoi predecessori, Giovanni XXII stabilisce che falsari e fabbricatori di monete false incorrono nella sanzione della scomunica, riservando all'autorità papale l'assoluzione *in articulo mortis*. Come nella precedente su giostre e tornei, anche in questa decretale affiora chiaramente la speciale sollecitudine papale verso le istanze della Francia.

Di speciale interesse, poi, è la decretale *Antiquae concertationi* (1° dicembre 1322)<sup>182</sup>, l'unica delle *Extravagantes* a toccare, sia pure di riflesso, la materia matrimoniale<sup>183</sup>.

---

<sup>179</sup> Va ricordato che i tornei erano nati dall'esigenza di garantire l'allenamento fisico ai nobili e ai militari durante i mesi invernali, laddove l'attività propriamente bellica veniva svolta, per solito, nei mesi caldi. La Chiesa interpose varie limitazioni a queste pratiche, per arginarne i risvolti cruenti: fin dal sec. XIII fu comminata la scomunica ai torneanti. Le limitazioni rigorose introdotte trasformarono gradualmente il carattere di queste manifestazioni, riducendone nettamente la violenza.

<sup>180</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., pp. 154-156.

<sup>181</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., pp. 221-224.

<sup>182</sup> Il testo in J. TARRANT, *Extravagantes Iohannis XXII*, cit., pp. 226-228.

<sup>183</sup> In rapporto al suo contenuto, questa decretale è collocata, nella sistematica data da Jean Chappuis alle *Extravagantes Iohannis XXII*, sotto il titolo « *De voto et voti redēmptione* » che, nelle collezioni autentiche articolate in libri (*Liber Extra, Sextus, Clementinae*), era incluso nel Libro III, dedicato al clero. Tale collocazione resta ferma nell'*Editio Romana* del *Corpus iuris canonici* e nell'edizione di Emil Friedberg. Cfr. A.E. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici, Pars Secunda, Decretalium collectiones*, cit., *Extravagantes tum viginti D. Ioannis Papae XXII tum communes suaē integratā restitutae, Constitutiones XX. Ioannis Papae XXII, Titulus VI. « De voto et voti redēmptione », cc. 1212-1213.*



Ivi, in sostanza, è rafforzato con l'autorità apostolica il divieto fatto a chiunque presuma di ricevere qualcuno degli ordini sacri, durante il matrimonio, non ancora consumato, salvo quanto stabilito dai sacri canoni. Che se, altrimenti, qualcuno vi attenta, viene disposto che costui, sciolto il matrimonio, non possa servire nell'ordine così ricevuto, né essere promosso a gradi superiori, né avere alcun beneficio o ufficio ecclesiastico, se non sia entrato in qualche associazione religiosa approvata in cui sia richiesta ai professi la conservazione della castità, la rinuncia ai beni temporali e l'obbedienza ai superiori e non vi abbia professato la sua regola espressamente o tacitamente. In questo caso il vescovo può dispensare da quanto sopra e da ciascuna delle disposizioni, a meno non ci sia un altro canone che lo impedisca.

Si dispone che il soggetto così ordinato, se il matrimonio non era stato consumato, attraverso il vescovo sia immediatamente ammonito e indotto all'ingresso in religione in questo modo. Qualora eventualmente rifiutasse di adempiere, si stabilisce che, se la sua sposa dovesse insistere, egli sia costretto, attraverso la censura ecclesiastica, a consumare il matrimonio contratto.

\*\*\*\*\*

Data la varietà delle materie regolate, riesce problematico dare una valutazione sintetica delle venti decretali giovanee.

Un dato che sicuramente emerge è quello della minuziosità della disciplina contenutavi. L'estensione dei testi è diversificata, a seconda dei temi affrontati: se questi hanno risvolti dottrinali (come quelli sul pauperismo francescano) è spiegabile la loro maggiore ampiezza. In tutti i casi, il dispositivo è sempre chiaro e preciso.

L'aspetto forse più tipico e peculiare delle decretali, quello di fondarsi sul caso concreto (più o meno ampio, non rileva) per dare a esso una risposta che abbia validità *erga omnes*, risulta uniformemente presente, anche se in alcuni casi (ad esempio sul tema del pauperismo, che ha forti connotazioni dottrinali) sembra sfumare.

Ma queste osservazioni già investono la valutazione complessiva dell'intera vicenda ripercorsa nel presente studio.



## 7 - Considerazioni conclusive

Gli elementi acquisiti nella ricostruzione sistematica fin qui svolta consentono di giungere a una sintesi che risponde, almeno in parte, agli interessi da cui eravamo partiti.

Considerando la collezione delle *Extravagantes Iohannis XXII* nel suo aspetto esteriore, dobbiamo ricordare, in via preliminare, che le decretali pontificie raccolte (venti in tutto) sono accomunate da un duplice elemento: l'appartenenza a un solo papa (Giovanni XXII) e la disposizione cronologica.

Interessante è pure notare che la raccolta prende avvio dalle primissime decretali del pontificato giovanneo, per quanto non sembri perseguire un disegno di assoluta completezza (mancano importanti decretali, come la *Ex debito*, del 1316).

L'andamento della successione cronologica è irregolare: di venti decretali complessive, le prime dieci seguono un criterio di stretta consecutività; poi si diradano.

Ancora: tredici decretali su venti coprono due anni: 1316 e 1317; le rimanenti sette attraversano sette anni: 1318-1324. Di questi, uno è scoperto (il 1321), mentre un altro (il 1322) registra ben tre decretali. Una soltanto, invece, ne hanno il 1323 e il 1324.

Poi, la serie s'interrompe.

Si tratta di indicatori che rendono problematico cogliere la "cifra" della raccolta: il suo sviluppo cronologico evidenzia discontinuità e sbilanciamenti che fanno pensare più a una scelta occasionale o estemporanea del compilatore che a un disegno preordinato.

Solo in parte sembra correggere quest'impressione il riferimento ai contenuti. Come si è visto, nella collezione emergono tre grandi nuclei tematici: benefici e amministrazione ecclesiastica; rapporti con l'Italia; questione pauperistica. Residua un modesto numero di decretali di contenuto disparato: la loro presenza porta a escludere che l'autore volesse realizzare una raccolta di tipo "tematico", concentrata su alcune materie di particolare importanza, regolate con maggiore frequenza e continuità.

La vicenda, tuttavia, delle decretali sul tema pauperistico (con l'inserzione dell'ultima decretale a distanza di un anno dalla penultima, sul medesimo tema), fa pensare che l'autore della collezione muovesse da interessi "mirati", sul piano dei contenuti.



Manca, in altre parole, una linea-guida che attraversi uniformemente la raccolta.

\*\*\*\*\*

La vicenda delle Clementine, sprovviste del carattere di “esclusività” mostra che, dopo il crollo dell’ideale bonifaciano, non tutto può essere raccolto in una collezione “ufficiale” di decretali pontificie.

Conviene pubblicare solo quanto appare strettamente necessario a salvaguardare le prerogative del papato: sia in ambito spirituale (le decretali in materia beneficiaria e quelle sul pauperismo francescano) che temporale (le decretali sui domini territoriali in Italia).

La riproposizione del modulo teocratico, nel Papato avignonese, appare problematica ma ciò non esclude la piena riaffermazione della *plenitudo potestatis* pontificia.

Se vi è un minimo denominatore che accomuna le decretali raccolte nella collezione in parola, è proprio questo: il pieno ristabilimento delle prerogative papali. Specie nei temi nevralgici, in cui si sono manifestate spinte autonomistiche e centrifughe: anzitutto nei rapporti col francescanesimo.

L’affermazione delle prerogative papali si manifesta, nelle decretali in esame, anche attraverso un aspetto assolutamente tipico dell’azione legislativa di Giovanni XXII: la disposizione *abrogativa*.

Già nella sua epoca, questo aspetto fu rilevato e criticato dai contemporanei<sup>184</sup>: in effetti, è frequente, nelle decretali giovanee, riscontrare clausole che dispongono l’abolizione di disposizioni anteriori<sup>185</sup>.

L’abolizione riguarda norme adottate da autorità di vario livello o semplici consuetudini. Ma soprattutto riguarda norme emanate da precedenti pontefici.

Si tratta di un aspetto di primaria importanza: il caso più eclatante di tutti - quello che riguarda la decretale *Exit qui seminat* di Niccolò III e la correlata costituzione di Clemente V *Exivi de Paradiso*, adottata nel

---

<sup>184</sup> D’obbligo, qui, è il riferimento alla celebre invettiva di Dante Alighieri contro il papa avignonese, posta nel 130° verso del XVIII canto del Paradiso (“*Ma tu che sol per cancellare scrivi [...]*”), riferita, da molti esegeti, alla collazione e revoca dei benefici ecclesiastici o all’irrogazione e successiva revoca di scomuniche.

<sup>185</sup> Nella collezione di Zenzelino dei Cassani, almeno in sei decretali su venti si riscontrano disposizioni abrogative.



Concilio di Vienne - si traduce nel sostanziale superamento di un principio consolidato: quello, cioè, secondo cui le leggi pontificie non dovevano essere toccate neanche da nuove leggi pontificie. Una regola radicata nella tradizione ecclesiastica d'Oriente e d'Occidente, che valorizzava la coerenza e la continuità della disciplina ecclesiastica.

Il pontificato di Giovanni XXII, segnato dal trasferimento della Santa Sede dalla sua storica residenza, prende atto realisticamente del fatto che una rigida riaffermazione di quel principio può nuocere più che giovare agli interessi di essa.

Sta in questo punto cruciale l'importanza assegnata dal papa alle decretali sulla questione pauperistica, specie le ultime tre in ordine di tempo. Il papa non solo può emanare nuove leggi (cioè che nella pregressa tradizione ecclesiastica non era pensato) ma può anche temperare le antiche<sup>186</sup>. Anzi, può addirittura abrogarle quando a renderlo necessario sia il mutamento dei tempi.

Il duplice profilo delle forme esteriori della collezione giovannea e dei suoi contenuti materiali introduce alla questione che ci appare, francamente, più interessante di tutte, almeno dall'angolo prospettico da cui muoviamo: quella, cioè, della natura giuridica della collezione stessa.

Diciamo subito che gli elementi raccolti sin qui offrono indicazioni di segno diverso che non permettono di giungere a conclusioni ultimative.

Un punto appare sufficientemente chiaro ed è stato posto in luce fin dall'inizio: le *Extravagantes Iohannis XXII* sono una collezione di decretali pontificie di carattere privato.

Decisiva, in tal senso, appare la constatazione dell'assenza di qualunque traccia (anche indiretta) di un atto promulgativo pontificio che le attribuisca il carattere di raccolta "ufficiale" e autentica. In proposito l'opinione della dottrina appare sostanzialmente univoca.

La collocazione temporale e le stesse vicende che accompagnano la preparazione della raccolta - nondimeno - evidenziano una sorta di rilevanza "pubblicistica" della stessa.

---

<sup>186</sup> Sul punto, C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico*, cit., specie pp. 98-100, ricorda che, con la riforma gregoriana avviata nell'ultimo quarto del sec. XI, il papa "si attribuisce il diritto di produrre nuove leggi e di temperare le antiche"; da ciò segue, come primo riflesso, la comparsa di nuove collezioni canoniche: "Esse non si propongono più di migliorare le raccolte esistenti, quanto di 'dinamicizzare' la tradizionale concezione statica e conservativa del diritto della Chiesa".



Quanto al profilo temporale, si è notato che le decretali raccolte riguardano gli anni 1316-1324, ossia i primi otto dei diciotto anni complessivi del pontificato giovanneo.

La relativa continuità e regolarità dell’azione compilativa dà maggiore risalto alla sua interruzione.

I fatti occorsi nel 1324 - insieme a quelli che immediatamente li precedono e li seguono - attestano l’importanza della compilazione in corso. Come si è visto, non risulta che Giovanni XXII abbia incaricato Zenzelino dei Cassani di preparare una collezione delle sue decretali.

Sappiamo però che il papa è sensibile all’idea della promulgazione di una raccolta ufficiale di atti pontifici, come dimostra la vicenda delle Clementine; e sappiamo pure che egli è artefice di una consistente attività legislativa: è perciò più che ragionevole ipotizzare che pensi di raccogliere organicamente le sue decretali.

Ci consta pure dell’interesse di Giovanni XXII per l’opera di Zenzelino dei Cassani, che ha già glossato le ultime due raccolte ufficiali pontificie (*Liber Sextus* e *Clementine*) e che, quando si trasferisce ad Avignone, entra a far parte della *familia* del card. de Via, nipote del papa.

Il favore pontificio verso l’opera del Cassani (fautore delle più estese prerogative papali e dei postulati teocratici) è attestato dalla nomina del decretalista provenzale a uditore del Tribunale rotale.

L’interesse diretto ed esplicito del papa verso l’Apparato zenzeliniano (in precedenza non palesato) emerge apertamente fra il 1323 e il 1324, nel pieno infuriare della diatriba pauperistica.

Questa, come si è notato più sopra, investe, a un certo momento, lo stesso Cassani e la sua opera sul punto cruciale del potere del papa di aggiungere alla dottrina della Chiesa nuovi articoli di fede. Zenzelino è accusato di eresia da parte dei francescani in rossa col papa, che lamentano, al riguardo, l’acquiescenza del pontefice.

Giovanni chiede al Cassani di modificare la sua glossa alla decretale *Cum inter nonnullos* (alla quale dà poi la sua approvazione) e di prestare giuramento di fedeltà al papa.

Emanata quindi la decretale *Quia quorundam mentes*, che chiude definitivamente la disputa pauperistica riaffermando la piena potestà magisteriale del pontefice, Giovanni XXII chiede al Cassani di inserirla nel suo lavoro (che, a quel punto, lo stesso Cassani considera ormai chiuso) e di glossarla, imponendogli un nuovo giuramento di fedeltà.

Il papa, in altre parole, interviene a difesa del suo glossatore: il giuramento di fedeltà ha la funzione di togliere ogni dubbio sul rapporto



di piena lealtà conservato dal Cassani verso la Santa Sede e consente di confermarlo nelle cariche istituzionali fin lì ricoperte.

Il perdono papale, accordatogli 1327, vuol chiudere l'intera vicenda ma intende pure convalidare l'opera compiuta dallo stesso Cassani, fatte salve le rettifiche ingiunte.

Questo complesso di fatti attesta chiaramente che Giovanni XXII segue lo sviluppo del lavoro di raccolta e glossa delle sue decretali.

Proprio nel cruciale anno 1324 - tuttavia - sopraggiunge un fatto che è forse la vera ragione della mancata pubblicazione di una (ipotetica) collezione generale "ufficiale" delle decretali giovannee.

Mosso probabilmente dall'intento di riaffermare con la massima solennità, in modo ufficiale, l'integrità delle prerogative papali, rimesse talora in discussione, Giovanni XXII pubblica una piccola collezione ufficiale di sole quattro sue (importantissime) decretali, tutte relative alla questione pauperistica e, perciò, involgenti la potestà papale e le invia alle Università ordinando che siano lette "*sicut ceteras decretales in scholis*"<sup>187</sup>.

È questa *Piccola Collezione* del 26 novembre 1324, in realtà, la collezione "ufficiale" pontificia che ci si attendeva da Giovanni XXII. Con la sua pubblicazione viene meno la necessità di emanarne una più ampia, dato che le prerogative pontificie, in materia legislativa e magisteriale, vi sono riaffermate nel modo più esplicito.

Detta raccolta segna idealmente il compimento di una vicenda storica - quella delle collezioni "ufficiali" di decretali pontificie - protrattasi per un secolo intero. Le *Extravagantes Iohannis XXII* attestano che l'idea di una raccolta più ampia e generale ancora persiste ma non vi sono più le condizioni per tradurla in una collezione sistematica "promulgata", ossia dotata del massimo grado di autenticità.

---

<sup>187</sup> Come si è visto a suo tempo, si tratta delle decretali *Quia nonnumquam*, *Ad conditorem canonum*, *Cum inter nonnullos*, *Quia quorundam mentes*, emanate fra il 1322 e il 1324. Cfr. *retro*, § 4.

PAROLE-CHIAVE: [decretali; collezioni canoniche; extravaganti; compilazioni; apparati di glosse]  
[decretales; canonical collections; extravagants; compilations; glossing devices]

